

Anno XLI

REPUBBLICA ITALIANA

N. 43 Speciale
Ambiente



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 28 LUGLIO 2010

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

Per Abbonamenti e Inserzioni

PRESSO GLI UFFICI POSTALI

sul **c/c postale n. 12101671**
intestato a :
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale
67100 L'Aquila

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite bonifico alle coordinate
Ufficio Postale n. 03001 - L'Aquila Centro
IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale

NB: L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dal ricevimento - in Redazione - della **copia del versamento da inviare tramite fax al numero 0862/364219**

Inserzioni

MODALITA' di PUBBLICAZIONE

Alla Redazione dell'Ufficio B.U.R.A. via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila deve pervenire:

- 1. lettera di richiesta di pubblicazione** del documento recante intestazione, data, numero di protocollo, l'oggetto dell'atto (specificando se contiene allegati) e firma;
- 2. copia cartacea del documento** da pubblicare in originale o copia conforme;
- 3. gli allegati al documento** (se presenti) sempre in originale e numerati;
- 4. il file del documento** da pubblicare, che deve pervenire all'ufficio BURA su supporto informatizzato (cd o floppy) oppure per email al seguente indirizzo:
bura@regione.abruzzo.it

AVVERTENZE

- Nella lettera di richiesta di pubblicazione del documento è **obbligatorio** specificare il numero degli allegati da pubblicare e la forma di pubblicazione dell'atto stesso: **INTEGRALE** o per **ESTRATTO** (oggetto e dispositivo), indicando le parti da non pubblicare con "*omissis*".
- Se vi sono tabelle, immagini o altro non devono superare le dimensioni di **21 per 17 cm.**
- Il file deve essere necessariamente in **formato word A/4**

INSERZIONI A PAGAMENTO

Gli Enti non regionali o soggetti privati devono allegare alla richiesta scritta di pubblicazione:

- una copia dell'atto o documento da pubblicare con una **Marca da Bollo da 14,62 €** (1 ogni 4 facciate)
- la copia della **ricevuta di versamento** da effettuare sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila, dell'importo calcolato con le modalità di seguito riportate.

CALCOLO DEL PREVENTIVO

L'importo da versare per la pubblicazione varia in relazione all'atto da pubblicare ed è calcolato in base a quanto di seguito riportato:

- (foglio uso bollo massimo 61 battute)
- **€ 1,81 a rigo per i titoli e l'oggetto** evidenziati in neretto
- **€ 1,47 a rigo del testo da pubblicare** di ciascuna inserzione.

Il preventivo può essere richiesto all'Ufficio Bura tramite fax al numero **0862/364219** o compilando l'apposito modulo sul sito del BURA:

<http://bura.regione.abruzzo.it>

Informazioni

- Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A."
- L'**accesso online** al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità"
- Unico punto vendita: Ufficio BURA -via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila info: 0862/364211 - 4221. Per l'attivazione o il rinnovo dell'Abbonamento annuale tel. 0862/364214

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 14.06.2010, n. 478:

DGR n. 735 del 04.12.2009: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 60. Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione”. Modifiche e proroga termini..... Pag. 5

DELIBERAZIONE 14.06.2010, n. 479:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – art. 51, commi 1 e 5 “Direttive tecniche relative alle attività di recupero dei rifiuti assoggettate alle procedure semplificate”. Approvazione. Pag. 8

DELIBERAZIONE 28.06.2010, n. 513:

L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 31.12.2010 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi e disposizioni regionali inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L’Aquila. Pag. 17

DELIBERAZIONE 28.06.2010, n. 514:

Direttive regionali per l’applicazione da parte dei Comuni delle disposizioni di cui all’art. 39, comma 2 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. Pag. 28

DELIBERAZIONE 28.06.2010, n. 515:

L.R. 19.12.2007, n. 45 - Art. 57 “Fondo ambientale”. Individuazione interventi e ripartizione fondi – Annualità 2010... Pag. 44

DETERMINAZIONI

*Dirigenziali*DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 14.05.2010, n. DR4/83:

D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. – Ditta MORGAN CARBON ITALIA s.r.l. – Sede legale: via Roma, n. 388 - 64014 Martinsicuro (TE) – RINNOVO provvedimento DF3/105 del 26.10.2004, per l’esercizio delle operazioni di stoccaggio provvisorio, in conto proprio, di rifiuti pericolosi, da effettuarsi all’interno del proprio stabilimento di produzione nel comune di Martinsicuro – attività di smaltimento di cui alle operazioni D15 dell’Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – successivamente volturato con DN3/42 del 30.03.2007. Pag. 48

DETERMINAZIONE 07.06.2010, n. DR4/92:

Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 e s.m.i., art. 208 – Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 e s.m.i., art. 45 - D.G.R. 400/04 e s.m.i. – Società AMBIENTE S.p.A. – Via Montesecco 56/A – 65010 Spoltore. Impianto di pretrattamento e valorizzazione delle sostanze recuperabili con il sistema di conferimento differenziato, da ubicare in loc. “Passo Cordone” del Comune di Loreto Aprutino (PE): 1. proroga dei lavori di realizzazione. 2. approvazione del piano di adeguamento alle direttive della DGR 400 e s.m.i. con contestuale variante non sostanziale a quanto approvato con D.D. n. 51 del 16.05.2001. Pag. 54

DETERMINAZIONE 11.06.2010, n. DR4/98:

D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. – D.Lgs. 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.. Autodemolizione CICCONE Giuseppe – Via Antonelli, n. 10 – 65129 Pescara - Rinnovo dell’autorizzazione regionale n. DN3/19 del 15.03.2004, inerente l’esercizio di un centro di raccolta e trattamento dei veicoli a motore per le attività di smaltimento e recupero, di cui alle fasi R13 e D15. Approvazione del Piano di adeguamento e volturazione della titolarità dell’autorizzazione DF3/19 del 15.03.2004 da “Autodemolizione CICCONE Giuseppe” – Sede legale: Via Antonelli n. 10 - 65129 Pescara (PE), a “CICCONE GIUSEPPE SRL”. Pag. 61

DETERMINAZIONE 15.06.2010, n. DR4/99:

D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – D.Lgs. 25.07.2005, n. 151 – L.R. 19.12.2007 n. 45 - Volturazione della titolarità della autorizzazione n. DN3/98 del 02.08.2007 inerente l’esercizio di un impianto di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) ubicato in via Basile n. 3, nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) da: “Cooperativa Sociale Ambiente 2000” a: “Ambiente 2000 S.r.l. “– Sede Legale:

Piazza Aldo Moro – 85051 Bella (Pz) – Sede Operativa: Via Brasile n. 2 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) – C.F./P.IVA 01734620766. Pag. 69

DETERMINAZIONE 21.06.2010, n. DR4/100:

D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. – Società FONDAM s.n.c. – Zona Industriale Viale Italia, 25 – 66050 San Salvo (CH) - Determinazione Dirigenziale n. DR4/138 28.07.2009, inerente l’esercizio dell’attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi. MODIFICA del punto 1) del dispositivo..... Pag. 70

DETERMINAZIONE 21.06.2010, n. DR4/101:

D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 – D. Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007 n° 45 s.m.i., art. 45 – Ditta CAPUZZI CARLO s.a.s, – Via Melone, 103 - 66013 Guardiagrele (TE), autorizzata con Determinazione n. DN3/1004 del 19.06.2006 per l’esercizio delle attività di un centro di raccolta e trattamento dei veicoli a motore per attività di smaltimento e recupero, di cui alle fasi D15 e R13 – Approvazione variante sostanziale per incremento della potenzialità annua e Approvazione del Piano di Adeguamento ai sensi del D.Lgs. 209/03 e s.m.i.. Pag. 71

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 14.06.2010, n. 478:

DGR n. 735 del 04.12.2009: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 60. Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione”. Modifiche e proroga termini.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende realizzare politiche ambientali nel settore della gestione dei rifiuti basate, prioritariamente, sulla sostenibilità degli interventi, sulla responsabilità condivisa tra i diversi livelli istituzionali interessati e sul riconoscimento, agli Enti interessati, di eventuali disagi arrecati alle comunità locali per l'esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare l'art. 196 “Competenze delle Regioni”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., conte-

nente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 10 Straordinario del 21.12.2007, che prevede:

- all'art. 4 le “Competenze della Regione”;
- all'art. 60 il “Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani” ed in particolare, il comma 1, nel quale si dispone che debbano essere sentite le Province e le Autorità d'Ambito (AdA), per l'emanazione delle specifiche disposizioni regionali;

Richiamata la DGR n. 735 del 04.12.2009, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 60. Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione”, pubblicata nel *B.U.R.A.* Speciale Ambiente n. 2 del 29.01.2010, che ha approvato le direttive per la determinazione del contributo ambientale di cui all'art. 60 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

Considerato che in fase di prima applicazione delle disposizioni della DGR n. 735 del 04.12.2009, alcuni Enti (in particolare i Comuni in cui sono ubicati gli impianti di smaltimento e/o recupero), hanno avanzato, sia per iscritto che per le vie brevi, specifiche osservazioni, in particolare:

- Comune di Notaresco (TE), note riferite entrambe al prot.n. 2535 del 10.03.2010 e del 09.04.2010, acquisite al Servizio Gestione Rifiuti, con prot.n. RA/52443 del 22.03.2010 e prot.n. RA/65123 del 12.04.2010, aventi per oggetto le osservazioni e richiesta di modifiche alla DGR n. 735 del 04.12.2009;
- rappresentanti di alcuni Consorzi intercomunali per lo smaltimento e/o loro Società SpA (per le vie brevi);

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. RA/56405 del 26.03.2010, ha

provveduto a convocare, ai sensi dell'art. 60, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i., una riunione con le Province di L'Aquila, Chieti, Teramo e Pescara e con l'Autorità d'Ambito (AdA) di Teramo, per discutere le osservazioni e condividere le eventuali proposte di modifiche alla DGR n. 735 del 04.12.2009, avanzate al Servizio Gestione Rifiuti;

Preso atto del contenuto del verbale della riunione del 12.04.2010 (agli atti del Servizio Gestione Rifiuti), convocata con la suddetta nota con nota prot.n. RA/56405 del 26.03.2010 e tenutasi nei locali della Direzione Protezione Civile Ambiente di Pescara, le cui proposte si riportano di seguito in modo sintetico:

- 1) innalzamento del limite attuale del 70% al 90% nel caso di presenza, nello stesso Comune, di più impianti e/o per gli impianti complessi, così come definiti dalla DGR n. 735 del 04.12.2009, lasciando invariato il 70% nei restanti casi;
- 2) slittamento dei tempi di almeno 60 giorni dei termini di cui al punto 7 della DGR n. 735 del 04.12.2009, sia dei termini previsti per il suo recepimento, quindi 5 mesi (3+2) dalla entrata in vigore della stessa, sia dei termini per l'applicazione effettiva da parte dei soggetti interessati, quindi 8 mesi (6+2) dalla entrata in vigore della stessa;
- 3) esclusione degli impianti di cui al D.M. 4 aprile 2008 e s.m.i. (centri di raccolta), alla stessa stregua dell'esclusione in vigore per le Stazioni Ecologiche (SE) e le Piattaforme Ecologiche di Tipo A e B;
- 4) estensione dell'applicazione del contributo alle Piattaforme Ecologiche di Tipo A, approvate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (procedura ordinaria), in quanto impianti in cui vengono effettuate attività di trattamento dei rifiuti e, quindi, a maggiore impatto ambientale sul territorio;

- 5) formalizzazione da parte delle Province, in sede di "Tavolo tecnico di concertazione" per la revisione della L.R. 45/07 e s.m.i., delle proposte di diverso utilizzo da parte dei Comuni del contributo ambientale (ampliamento delle finalità per l'utilizzo del contributo e/o in previsione di un utilizzo in via prioritaria e non esclusiva delle risorse), come disposto dall'art. 60, comma 4 della L.R. 45/07 es.m.i.;

Considerato che a seguito della riunione del 12.04.2010, su invito del Servizio Gestione Rifiuti a formalizzare eventuali osservazioni al verbale della riunione, entro i 7 giorni successivi alla data della riunione, sono pervenute le seguenti note:

- Provincia di Chieti, nota prot. n. 26001 del 27.04.2010, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. RA/80460 del 29.04.2010, di riscontro alle proposte di modifiche discusse nella riunione del 12.04.2010;
- Provincia di Pescara, nota e-mail del 30.04.2010, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. RA/84427 del 05.05.2010, di riscontro alle proposte di modifiche discusse nella riunione del 12.04.2010;

Considerato pertanto, alla luce di quanto sopra, che si rende necessario apportare delle modifiche alle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 735 del 04.12.2009, sentite le Province e compatibilmente con gli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

Ritenuto pertanto, di accogliere le seguenti proposte di modifica alle disposizioni vigenti in materia di ecoristoro di cui alla DGR n. 735 del 04.12.2009:

- 1) innalzamento del limite attuale del 70% al 90% nel caso di presenza, nello stesso Comune, di più impianti e/o per gli impianti complessi, così come definiti dalla

DGR n. 735 del 04.12.2009, lasciando invariato il 70% nei restanti casi;

- 2) proroga di 60 giorni dei termini previsti al punto 7 dell'Allegato alla DGR n. 735 del 04.12.2009 (recepimento delle direttive ed applicazione delle stesse da parte dei soggetti interessati);
- 3) esclusione degli impianti di cui al D.M. 4 aprile 2008 e s.m.i. (centri di raccolta), alla stessa stregua dell'esclusione già in vigore per le Stazioni Ecologiche (SE) e le Piattaforme Ecologiche di Tipo A e B (questa proposta non richiede modifiche all'Allegato alla DGR n. 735/09);

Ritenuto di rinviare la discussione delle altre proposte avanzate, poiché necessitano di eventuali variazioni alla normativa regionale di settore, nell'ambito del "Tavolo tecnico di concertazione", di cui alla DGR n. 810 del 31.12.2009, istituito per la revisione della L.R. 45/07 e s.m.i., contenente il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;

Considerato che si rende necessario modificare la Tab. 4 contenuta al punto 4 dell'Allegato alla DGR n. 735 del 04.12.2009 nel seguente modo:

Tab. 4

Comuni interessati	Parametro di ripartizione del contributo γ
Comune ospitante la sede operativa dell'impianto	<ul style="list-style-type: none"> • Non oltre il 90% del contributo complessivo (C_{TOT}), nel caso di polo complesso o di più impianti con sede nel medesimo Comune; • Non oltre il 70% del contributo complessivo (C_{TOT}), nei restanti casi.
I restanti Comuni confinanti interessati	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Quota parte del restante contributo complessivo (C_{TOT}), non inferiore al 10%, nel caso di polo complesso o di più impianti con sede nel medesimo Comune;</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Quota parte del restante contributo complessivo (C_{TOT}), non inferiore al 30%, nei restanti casi.</i>
--	--

Ritenuto inoltre, di prorogare di 60 giorni i termini previsti nel punto 7 "Entrata in vigore" dell'Allegato alla DGR n. 735 del 04.12.2009 (sia i termini previsti per il recepimento che i termini per l'applicazione effettiva delle direttive da parte dei soggetti interessati);

Ritenuto di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti finalizzati all'attuazione del presente atto;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di modificare la Tab. 4 di cui al punto 4 dell'Allegato alla DGR n. 735 del 04.12.2009 nel seguente modo:

Tab. 4

Comuni interessati	Parametro di ripartizione del contributo γ
Comune ospitante la	<ul style="list-style-type: none"> • Non oltre il 90% del

sede operativa dell'impianto	<i>contributo complessivo (C_{TOT}), nel caso di polo complesso o di più impianti con sede nel medesimo Comune;</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Non oltre il 70% del contributo complessivo (C_{TOT}), nei restanti casi.</i>
I restanti Comuni confinanti interessati	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Quota parte del restante contributo complessivo (C_{TOT}), non inferiore al 10%, nel caso di polo complesso o di più impianti con sede nel medesimo Comune;</i> • <i>Quota parte del restante contributo complessivo (C_{TOT}), non inferiore al 30%, nei restanti casi.</i>

2. di prorogare di 60 giorni i termini previsti nel punto 7 "Entrata in vigore" dell'Allegato alla DGR n. 735 del 04.12.2009 (sia i termini previsti per il recepimento delle direttive regionali che i termini per l'applicazione effettiva da parte dei soggetti interessati);
3. di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti per l'attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all'adozione del presente atto;
4. di trasmettere la presente delibera alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'ANCI Abruzzo ed alla Lega delle Autonomie Locali (con l'invito ad informare tutti gli EE.LL. interessati), all'AdA di Teramo, ai Consorzi comprensoriali per la gestione dei rifiuti (con l'invito ad informare i gestori degli impianti interessati), alla Federambiente e Fise Assambiente (sedi regionali o nazionali, con l'invito ad informare i propri associati interessati), alle Associazioni Ambientaliste maggiormente rappresentative operanti nella Regione Abruzzo;
5. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e,

per la più ampia diffusione territoriale, sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 14.06.2010, n. 479:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – art. 51, commi 1 e 5 "Direttive tecniche relative alle attività di recupero dei rifiuti assoggettate alle procedure semplificate". Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo nel rispetto del quadro comunitario delle disposizioni riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti, in particolare nelle attività riferite al recupero e riutilizzo degli stessi nonché alla attività riferite ai ripristini ambientali di cave, intende raggiungere obiettivi che assicurino, prioritariamente, un'efficace protezione della salute e dell'ambiente, nel rispetto dei principi, criteri ed indirizzi stabiliti dalla legislazione vigente;

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti ed in particolare:

- l'art. 196 "Competenze delle Regioni";
- gli artt. 214 – 216 in materia di "Procedure semplificate" (Capo V)

Visto il D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 "Indicazioni

per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Visto il D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i.;

Visto il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, pubblicato in G.U. 19 maggio 2006 n. 115;

Vista L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., che ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e che, in particolare, all’art. 4 attribuisce alla Regione le competenze di cui all’art. 196 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e l’esercizio di funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione, anche mediante l’adozione di direttive, norme tecniche ed amministrative per la gestione dei rifiuti;

Visto il R.D. n. 1443 del 29.07.1927 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”;

Visto il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 “Attuazione della direttiva 2006/21/Ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/Ce”, che stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l’ambiente, in particolare per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie e-

strattive, pubblicato sulla G.U. n. 157 del 7.07.2008

Vista la L.R. 26.07.1983, n. 54 “Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbierre” e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del C.R. n. 72/21 del 16.02.2002 – R.D. 1443/1927, n. 83 “Direttive in materia di vigilanza e controllo delle attività estrattive nel territorio abruzzese”;

Considerato che le condizioni per l’ammissione alla procedura semplificata di iscrizione, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5.02.1998 e s.m.i., sono:

- che il recupero sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall’Autorità competente;
- che sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lett. b);
- che sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell’area da recuperare;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i., all’art. 5 prevede le competenze delle Province per le diverse problematiche connesse alla gestione dei rifiuti ed in particolare per l’adozione di provvedimenti autorizzativi degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

Vista la DGR n. 465 del 26.05.2008, avente per oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Capo V - art. 196, comma 1, lett. m) ed artt. 214, 215 e 216 della L.R. 19.12.2007, n. 45 - art. 4, comma 1, lett. n). Disciplina delle operazioni di recupero dei rifiuti sottoposte alle procedure semplificate. Approvazione schemi di comunicazione inizio attività e definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione. Direttive regionali”;

Ritenuto necessario definire con apposite direttive tecniche elaborate dai Servizi regionali interessati (Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Risorse del Territorio della Regione Abruzzo), l'ambito di applicazione delle norme di cui all'art. 51, commi 1 e 5 della L.R. 45/07 e s.m.i. e l'iter amministrativo di approvazione dei progetti di ripristino ambientale;

Preso atto delle risultanze delle riunioni tenutesi presso il Servizio Gestione Rifiuti il 9.12.2008, 5.05.2009, 3.02.2010, a cui hanno partecipato rappresentanti di Enti ed Associazioni di categoria, i cui verbali sono agli atti del Servizio Gestione Rifiuti;

Vista la nota del 25 marzo 2010 dell'Associazione Cavatori Teramani, avente per oggetto: "L.R. 45/2007 e s.m.i. - art. 51 - Riunioni in merito a recupero dei limi provenienti da attività estrattive", con la quale l'Associazione ha chiesto di conoscere le risultanze degli incontri effettuati sulla materia di cui al presente documento;

Considerato che si deciso di affrontare esclusivamente le problematiche relative al campo di applicazione dell'art. 51, commi 1 e 5 della L.R. 45/07 e s.m.i., rinviando ad altro provvedimento, sentito il MATTM, le norme tecniche relative alla gestione dei fanghi di lavaggio degli inerti e l'utilizzo di flocculanti naturali;

Ritenuto di dover approvare il documento denominato: "Direttive tecniche relative alle attività di recupero dei rifiuti assoggettate alle procedure semplificate", Allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto a sentire il Servizio Risorse del Territorio della Direzione Attività Produttive della Regione Abruzzo, per definire i contenuti delle direttive tecniche, in particolare in ordine alle procedure di approvazione dei progetti di "ripristino ambientale", ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità com-

petente (Servizio Risorse del Territorio della Regione Abruzzo);

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R.45/07 e s.m.i.;

il D.M. 5.02.1998 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il documento denominato: "Direttive tecniche relative alle attività di recupero dei rifiuti assoggettate alle procedure semplificate", ai sensi dell'art. 51, commi 1 e 5 della L.R. 45/07 e s.m.i., Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
1. di prescrivere il rispetto delle direttive tecniche di cui al punto 1), da parte dei servizi regionali interessati, nonché dei soggetti titolari e/o gestori di impianti e/o attività interessati ai sensi delle norme vigenti;

2. di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti, per l'adozione dei necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi, collegati all'attuazione del presente atto;
3. di comunicare la presente deliberazione all'ARTA Direzione centrale (con invito ad informare i vari Dipartimenti Provinciali), alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, alle Associazioni di categoria interressate (Confindustria, ANCE, Associazioni Cavatori, .. etc.), all'Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di L'Aquila;
4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato di cui al punto 1), nel *Bollettino Ufficiale (B.U.R.A.)* e nel sito web della Regione Abruzzo.

Segue Allegato

Documento composto da n. 05 fascicoli.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 470 del 14 GIU 2010

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

Walter Gariani

5/12

ALLEGATO



**DIRETTIVE TECNICHE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI RECUPERO DEI RIFIUTI
ASSOGGETTATE ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE**
ai sensi dell'art. 51, commi 1 e 5 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.

PREMESSA

La presente direttiva regionale, viene emanata ai sensi della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ed è finalizzata a fornire chiarimenti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 51, commi 1 e 5 della stessa ed in particolare, per definire il rapporto tra le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi assoggettate alle procedure semplificate, ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., con le attività estrattive (cave) di cui alla L.R. 26.07.1983, n. 54 "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere" e s.m.i.

Sono fatti salvi, comunque, gli obblighi per i titolari di attività estrattive previsti dal D.Lgs 20.05.2008, n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE"¹.

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'autorizzazione e l'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti sono autorizzati, in via ordinaria, ai sensi degli artt. 208 - 210 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., oppure ai sensi del D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Le attività di recupero dei rifiuti assoggettate alle procedure semplificate, sono regolamentate ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., artt. 214 - 216.

Il D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22"², definisce attività, procedimenti e metodi di recupero per circa 200 tipologie di rifiuti non pericolosi, ammessi alle procedure semplificate di cui agli ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. (oggi artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

L'art. 5 del D.M. 5 febbraio 1998, come successivamente modificato dal D.M. 5.04.2006, n. 186 "Rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero - Modifiche al Dm 5 febbraio 1998"³, dispone in merito al "recupero ambientale":

Articolo 5

(Recupero ambientale)

1. Le attività di recupero ambientale individuate nell'allegato 1 consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici.
2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure semplificate previste dall'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che:
 - a) i rifiuti non siano pericolosi;
 - b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
 - c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b);
 - d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare.

¹ G.U. n. 157 del 7.07.2008.

² S.O. alla G.U. n. 88 del 16 aprile 1998.

³ G.U. 19 maggio 2006 n. 115.





d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.

Il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", ha introdotto il criterio delle quantità impiegabili, intese come le quantità massime di rifiuti che possono essere utilizzate nelle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata. Nel caso di specie, le quantità impiegabili sono definite nella tabella che segue:

Tab. 1 - Utilizzo dei rifiuti per i recuperi ambientali: quantità impiegabili - D.M. 5.04.2006, n. 186

Tipologia	CER	Descrizione	Quantità (t/a)
4.4	[100201] [100202] [100903]	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	303.590
5.17	[100201]	Loppa granulata d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1	3.000
7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e no, comprese le traverse e traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato proveniente da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	120.000
7.2	[010399] [010408] [010410] [010413]	Rifiuti di rocce di cave autorizzate	15.000
7.4	[101203] [101206] [101208]	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	500
7.11	[170508]	Pietrisco tolto d'opera	2.500
7.14	[010502] [010599] [170504]	Detriti di perforazione	20.000
7.15	[010504] [010507]	Fanghi di perforazione	20.000
7.16	[020402] [020499] [020799]	Calci di defecazione	60.000
7.17	[010102] [010308] [010408] [010410] [020402] [020499] [020701] [020799] [100299]	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	60.000
7.18	[060314] [070199] [01304]	Scarti da vagliatura latte di calce	20.000
7.30	[170506] [200303]	Sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili	30.000
7.31	[020199] [020401]	Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana suda	150.000
7.31-bis	[170504]	Terre e rocce da scavo	150.000
11.2	[020399]	Terre e farine fossili disoleate	1.000
12.1	[030302] [030305] [030309] [030310] [030399]	Fanghi da industria cartaria	20.000
12.2	[170506]	Fanghi di dragaggio	500
12.3	[010410] [010413]	Fanghi e polvere da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	67460
12.4	[010410] [010413]	Fanghi e polvere da segazione, molatura e lavorazione granito	50.000
12.7	[010102] [010409] [010410] [010412]	Fanghi costituiti da inerti	50.000
12.9	[101103]	Fango secco di natura sabbiosa	20.000
12.15	[030199]	Fanghi di cottura e da lavaggio di legno vergine	3.000
13.2	[100101] [100103] [100115] [100117] [190112] [190114]	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	1.000
13.6	[060699] [061101] [061199] [100105] [100107] [101210]	Gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi	5.000
13.7	[060314] [060503] [061399] [100324]	Gessi chimici	500
13.11	[060899] [100811]	Silicato bicalcico	5.000

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti.

Il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., dispone inoltre, che: "le procedure semplificate... omissis ... si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici ricavati dal Catalogo Europeo dei Rifiuti - CER) e descritti negli allegati". Pertanto, all'elenco "tassativo" di rifiuti



pericolosi di cui all'allegato D del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si aggiunge l'elenco, altrettanto tassativo, di rifiuti non pericolosi ai quali sono applicabili le procedure agevolate.

A livello regionale il riferimento normativo per le attività in oggetto, è rappresentato dall'art. 51 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.⁴ che prevede:

"omissis ...

Art. 51

Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti

1. Gli impianti di autosmaltimento e recupero dei rifiuti, sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006, possono essere realizzati solo in aree a destinazione urbanistica artigianale o industriale.
 2. Per la realizzazione e l'esercizio degli impianti relativi alle attività di cui al capo quinto della parte quarta del decreto, è necessario, ove prescritto, il rilascio della concessione edilizia e sono dovuti i previsti oneri di concessione.
 3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 resta subordinato al rilascio delle autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed emissioni in atmosfera, ove necessarie.
 4. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 è condizionato alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dall'art. 48; per tali impianti la mancata presentazione, entro il termine di novanta giorni dall'invio della comunicazione, di cui al capo quinto della parte quarta del D.Lgs 152/2006, della documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie non consente l'avvio dell'attività.
 5. La Giunta regionale emana specifiche direttive, ove necessarie, per disciplinare la realizzazione degli impianti, le condizioni e le norme tecniche di gestione delle attività di cui al presente articolo.
- ... omissis".

Inoltre, per quanto riguarda le attività assoggettate alle procedure semplificate, la Regione Abruzzo ha emanato specifiche disposizioni in materia ai sensi della DGR n. 465 del 26.05.2008, avente per oggetto: "D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Capo V - art. 196, comma 1, lett. m) ed arti. 214, 215 e 216 della L.R. 19.12.2007, n. 45 - art. 4, comma 1, lett. n). *Disciplina delle operazioni di recupero dei rifiuti sottoposte alle procedure semplificate. Approvazione schemi di comunicazione inizio attività e definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione. Direttive regionali*"⁵.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO ATTIVITA' ESTRATTIVE

Ai fini delle presenti disposizioni, le principali norme di riferimento per le attività estrattive sono costituite da:

- R.D. n. 1443 del 29.07.1927 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno";
- D.Lgs 30 maggio 2008, n. 117 (G.U. 7 luglio 2008 n. 157) "Attuazione della direttiva 2006/21/Ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/Ce", che stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

In riferimento alla legislazione regionale riguardante le attività estrattive (cave), si richiamano le seguenti normative:

- L.R. 26.07.1983, n. 54 "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere" e s.m.i.;
- Deliberazione del C.R. n. 72/21 del 16.02.2002 – R.D. 1443/1927, n. 83 "Direttive in materia di vigilanza e controllo delle attività estrattive nel territorio abruzzese".

L'attuazione delle leggi regionali in materia di attività estrattive è di competenza della Direzione regionale Sviluppo Economico - Servizio Risorse del Territorio

3. DISPOSIZIONI TECNICHE APPLICATIVE

⁴ BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007.

⁵ BURA Speciale Ambiente n. 54 del 04.07.2008.





In merito al rapporto tra le attività di recupero di rifiuti assoggettate alle norme di cui agli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97) e le attività estrattive, si chiarisce e si dispone quanto segue:

3.1 Ambito di applicazione delle norme di cui all'art. 51 della L.R. 45/07 e s.m.i.

a. Attività a cui si applicano le norme di cui all'art. 51, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i.

Le norme di cui all'art. 51, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i. si applicano esclusivamente alle nuove iscrizioni da parte delle Province territorialmente competenti, ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97), in data successiva all'entrata in vigore della L.R. 45/07 e s.m.i. (entrata in vigore: 22.12.2007).

b. Attività a cui non si applicano le norme di cui all'art. 51, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i.

Le norme dell'art. 51 della L.R. 45/07 e s.m.i., non si applicano:

1. alle attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata, già iscritte ai sensi degli articoli 214 - 216 del D.Lgs. 152/06 (ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97) prima dell'entrata in vigore della L.R. 45/07 e s.m.i., nonché ai rinnovi delle stesse in vigenza della L.R. 45/07 e s.m.i.;
2. alle attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata localizzate all'interno di cave regolamentate da apposita normativa regionale di settore, come sopra richiamato e ubicate, di norma in-aree agricole e/o a destinazione urbanistica agricola di PRG;
3. alle attività di recupero ambientale R10 che, consistendo nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici, possono essere effettuate anche in aree a destinazione urbanistica diversa da quella industriale ed artigianale di PRG.

3.2 Modalità di iscrizione delle attività di recupero in procedura semplificata R10 dei rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., per le attività estrattive autorizzate o da autorizzare ai sensi della legislazione regionale vigente

Le condizioni per l'ammissione alla procedura semplificata di iscrizione, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5.02.1998, sono:

- che il recupero sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'Autorità competente;
- che sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lett. b);
- che sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;
- che il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.

Viene stabilito, infatti, il principio generale che i siti ripristinati mediante riutilizzo di rifiuti non pericolosi debbano comunque presentare caratteristiche chimico-fisiche coerenti con la destinazione d'uso finale e, soprattutto, che tali caratteristiche siano quelle stabilite dalle tabelle relative alle procedure di bonifica."

Si evidenzia che, altresì, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 241 e 264, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per le aree agricole si fa riferimento all'ex D.M. 471/99 ed alla DGR n. 1245 del 25.11.2005 - Allegato 1, punto 1.7⁷, la quale prevede in particolare che per le zone agricole devono essere ripristinate le caratteristiche possedute dai terreni limirofi in condizioni naturali.

In caso contrario, viene valutata l'ipotesi di applicare la normativa di settore in materia di realizzazione ed esercizio di discariche, ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. ed ex art. 10, comma 3 del D.Lgs. 30.05.2008, n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle attività estrattive e che

⁶ Diritto all'Ambiente "Principali novità in materia di recupero dei rifiuti in procedura semplificata a seguito dell'adozione del D.M. 186/2006".

⁷ BUR n. 1 Speciale del 04.01.2006.



modifica la direttiva 2004/35/CE⁸, relativamente ai rifiuti derivanti dall'attività estrattiva ed entrata in vigore il 22 luglio 2008. A tal proposito vi sono state alcune sentenze in merito.⁹

Sono fatti salvi tutti gli adempimenti connessi al Titolo II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla DGR n. 119 del 14.06.2002 e s.m.i. in materia di VIA.¹⁰

Si evidenzia, infine, che in sede di approvazione dei progetti di ripristino ambientale, con riferimento ai test di cessione di cui all'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i., vengono stabiliti i parametri significativi e rappresentativi del rifiuto che devono essere determinati in relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del rifiuto.

3.3 Procedura amministrativa per l'esame dei progetti di recupero ambientale di cave


La documentazione tecnica riguardante l'utilizzo di rifiuti non pericolosi per il recupero ambientale di cave (art. 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.), contenente la preventiva caratterizzazione del materiale utilizzato, va inoltrata al Servizio Risorse del Territorio della Direzione Sviluppo Economico della Regione Abruzzo, come sezione progettuale denominata "Progetto di recupero ambientale" per le cave di nuova apertura, a corredo di regolare istanza di autorizzazione, per l'avvio del procedimento amministrativo e l'indizione di una apposita Conferenza di Servizi (CdS) con il coinvolgimento degli Enti interessati.¹¹

Nel caso di cave in esercizio o dismesse, la documentazione riguardante il "Progetto di recupero ambientale", in variante rispetto al progetto originariamente approvato, va inoltrato in almeno n. 10 (dieci copie), con relativo attestato di versamento dei diritti di istruttoria di cui all'art. 11 della L.R. 54/83 e s.m.i.

Nel caso di "Progetto di recupero ambientale" riguardante siti, di proprietà pubblica o privata, in stato di degrado dovuti alla presenza di cave abbandonate, il proprietario presenta la relativa documentazione al Servizio Risorse del Territorio della Direzione Sviluppo Economico della Regione Abruzzo come previsto per il caso precedente di cave in esercizio o dismesse.

Per i tutti i casi sopra riportati, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di adeguata "polizza di garanzia", commisurata al costo del recupero ambientale. L'importo della polizza di garanzia è maggiorata fino al 30% nel caso di ripristini con ritombamento, al fine di garantire anche eventuali costi di bonifica qualora venissero riscontrati inquinanti nel materiale utilizzato per il riempimento.

Il Servizio Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, approva il progetto di ripristino ambientale al fine della successiva iscrizione al RIP ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5.02.1998 e s.m.i. da parte della Provincia territorialmente competente. A chiusura dell'attività di coltivazione della cava, il direttore dei lavori dovrà redigere una dettagliata relazione finale che attesti la regolarità dell'opera eseguita.



⁸ G.U. n. 157 del 7 luglio 2008.

⁹ TAR Veneto, sezione III - 23 dicembre 2009, n. 3810.

¹⁰ BURA n. 73 Ordinario del 14.06.2002.

¹¹ Possono essere presentati elaborati anche in formato elettronico.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 28.06.2010, n. 513:

L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 31.12.2010 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi e disposizioni regionali inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L’Aquila.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che nella Regione Abruzzo permangono alcune situazioni di criticità per le attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti di origine urbana, in particolare nelle Province di Teramo e L’Aquila, a causa dell’assenza e/o insufficienza di disponibilità volumetriche residue di discariche ed impianti di trattamento in esercizio;

Considerato che è in corso una complessa discussione sulle disposizioni legislative nazionali e regionali di settore che richiederanno adeguamenti consistenti alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni inerenti la corretta gestione dei flussi di rifiuti urbani interessati;

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: “Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare la parte IV in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate

dell’inquinamento”, che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.);

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, pubblicata sul *B.U.R.A.* Straordinario n. 10 del 21.12.2007, che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia (L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.) ed in particolare:

- l’art. 4 relativo alle “Competenze della Regione”;
- l’art. 4, comma 1, lett. v), che prevede che ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., compete alla Regione “l’autorizzazione, sentiti i soggetti interessati, a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori del territorio provinciale o di ATO, di produzione degli stessi per un periodo limitato, .. omis-sis”;
- l’art. 5 relativo alle “Competenze delle Province”;
- l’art. 34, comma 4, relativo alle competenze delle Province in materia di smaltimento di rifiuti urbani, in presenza di accertate disponibilità, tra ambiti territoriali ottimali (ATO) diversi.

Viste in particolare, le disposizioni contenute all’art. 45, comma 10, lett. c) della L.R. 45/07 e s.m.i. in materia di variazioni in aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il 5%;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha in corso una serie di attività nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani, finalizzate in particolare a:

- attuare puntualmente le disposizioni delle normative vigenti di settore;
- attuare gli adempimenti regionali richiesti dai Ministeri competenti connessi alle

diverse “procedure d’infrazione UE” nei confronti dello Stato italiano nonché degli Enti coinvolti, in materia di: IPPC (2008/2071), discariche (2003/4506), discariche abusive ed abbandoni di rifiuti (2003/2077), rifiuti portuali (2005/2015), .. etc.;

- realizzare la programmazione prevista dal PRGR per il sistema impiantistico di supporto alla gestione del ciclo dei rifiuti (es. conferenze di servizio, richiesta pareri tecnici, riunioni di approfondimento, accordi di programma e protocolli d’intesa, rilascio di autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti, applicazione della normativa di settore, diffide, solleciti, ... etc.);
- garantire la continuità degli smaltimenti/trattamenti dei rifiuti di origine urbana per evitare situazioni emergenziali sul territorio;
- sviluppare iniziative per diffondere e/o potenziare nel territorio regionale le raccolte differenziate delle frazioni riciclabili, prioritariamente secondo modelli domiciliari (“porta a porta” e/o “di prossimità”), per minimizzare i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica;
- attuazione del Programma regionale RUB di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 “D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”;
- indagini preventive ambientali dei siti potenzialmente contaminati, approvazione di piani di caratterizzazione (PdCa), bonifica e ripristino di siti con-

taminati ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Richiamata la DGR n. 1075 del 13.11.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" - art. 4, comma 1, lett. v). Conferimento sino al 30.06.2009 di rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in ambiti territoriali diversi.”, pubblicata sul *B.U.R.A. Speciale Ambiente* n. 85 del 28/11/2008, con la quale la Regione Abruzzo ha autorizzato sino al 30.06.2009, il conferimento dei rifiuti urbani (CER 20 e 19), in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in ambiti territoriali diversi (Province e/o ATO);

Richiamata la DGR n. 304 del 18.06.2009, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 31.12.2009, a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi”, pubblicata sul *B.U.R.A. n. Speciale Ambiente* n. 34 del 26.08.2009;

Richiamata la DGR n. 780 del 21.12.2009, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 30.06.2010 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi e disposizioni regionali inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L’Aquila”, pubblicata sul *B.U.R.A. n. 2 Speciale* del 29.01.2010;

Richiamata la DGR n. 604 del 26.10.2009 “D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45. Direttive regionali in materia di - Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio – Approva-

zione”, pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 49 Speciale Ambiente del 20/11/2009;

Visto il D.L. 28.04.2009, n. 39 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, convertito, con modificazioni, in legge 24.06.2009, n. 77 con specifico riferimento all’art. 9;

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Visto il D.M. 03.08.2005 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” e s.m.i., per quanto applicabile;

Richiamata la DGR n. 809 del 31.12.2009 “D.M. 3 agosto 2005 - Determinazioni in merito all'ammissibilità nelle discariche dei rifiuti non pericolosi e pericolosi”, pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 2 Speciale del 29.01.2009;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno interessato la Provincia di L’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”, pubblicato sulla G.U. del 7.04.2009, n. 87;

Richiamate le OO.PP.CC.MM. nn. 3667 - 3753 - 3771 - 3782 - 3797 - 3813 - 3817, 3857 che dispongono interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la Provincia di L’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009;

Considerato che permangono ancora difficoltà operative, come confermato nella riunione del 14.06.2010 dai rappresentanti della Provincia di L’Aquila, per le attività sia della stessa Provincia di L’Aquila – Settore Politiche Ambientali, sia dell’ARTA – Dipartimento Provin-

ziale di L’Aquila (es. insufficienza di personale, possibilità di effettuazione dei sopralluoghi, rilascio dei pareri tecnici, .. etc.), che finiscono per ripercuotersi sulle attività delle Aziende operanti nel settore della gestione del ciclo dei rifiuti urbani (es. assenza e/o saturazione impianti di smaltimento, insufficiente potenzialità degli impianti di trattamento, .. etc.) e delle imprese che gestiscono rifiuti speciali, non consentendo un regolare svolgimento delle attività interessate ed ubicate nella Provincia di L’Aquila;

Considerato altresì, che in Provincia di Teramo permangono difficoltà operative per garantire un regolare svolgimento delle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani, soprattutto per la mancanza di impianti di smaltimento e per l’insufficiente potenzialità degli impianti di trattamento; inoltre gli impianti recentemente autorizzati (discarica del Consorzio comprensoriale per lo smaltimento RU Area Piomba – Fino di Atri, discarica per rifiuti non pericolosi di ACIAM Spa a Gioia dei Marsi (AQ) e discarica in fase di rilascio della relativa autorizzazione AIA della SOGESA SpA di Notaresco), devono ancora essere realizzati dai rispettivi titolari e/o gestori dei servizi;

Considerato che le iniziative suddette sono in fase di concreta realizzazione (costruzione degli impianti) e/o di conclusione dell’iter amministrativo di approvazione dei progetti (richiesta pareri tecnici, organizzazione delle conferenze di servizi, ..etc.) e che necessitano ancora alcuni mesi (6-8 mesi), per l’avvio effettivo dei diversi impianti di smaltimento (es. discarica di Atri, Notaresco, Tortoreto e Gioia dei Marsi), di trattamento (es. bioessiccatore di Teramo), nonché per il completamento e/o potenziamento dei servizi di RD da parte dei soggetti competenti (Consorzi Intercomunali, Comuni, .. etc.);

Considerato pertanto, che risulta necessaria una collaborazione tra le diverse realtà provinciali e/o AdA interessate (qualora costituite),

per garantire la continuità delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana, collaborazione già in atto, ai sensi della DGR n. 710 del 31.12.2009;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto, con nota prot.n. 108377/RA del 07.06.2010, avente per oggetto: “Esame problematiche conferimenti rifiuti extra-ato ex DGR n. 780 del 21.12.2009”, a convocare una riunione in data 14.06.2010 per sentire i diversi soggetti interessati, acquisire valutazioni e pareri, al fine valutare la necessità di ulteriori azioni ed interventi di sussidiarietà tra Province e/o AdA diverse, per elaborare e concordare modalità ed interventi finalizzati al conferimento di rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento autorizzati ed aventi sufficienti potenzialità (t/a) o capacità volumetriche (mc), il cui verbale è agli atti del Servizio Gestione Rifiuti;

Considerato che i rappresentanti delle Province, sentite dal competente Servizio regionale, hanno ritenuto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 34, comma 4, della L.R. 45/07 e s.m.i. e cioè l'impossibilità di raggiungere accordi specifici, per motivi diversi e si rende, in alternativa, necessario attivare le disposizioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., sentiti i soggetti interessati;

Considerato altresì, che la Provincia di L'Aquila ha ribadito nella riunione del 14.06.2010 la necessità di prorogare i termini della DGR n. 780 del 31.12.2009, per le attività di titolari di impianti di gestione dei rifiuti, a causa della difficoltà riscontrate per garantire il completamento dell'iter amministrativo delle richieste di rinnovo delle autorizzazioni;

Ritenuto che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Provincia e/o ATO diversi, debbano attenersi alle seguenti disposizioni:

1. comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, l'impianto di smaltimento e/o trattamento interessato, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;
2. allegare alla comunicazione di cui al punto 1), la documentazione, rilasciata dal gestore dell'impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (autorizzazione, contratto, .. etc.);

Ritenuto altresì, di prendere atto, della necessità del conferimento di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani (CER 191212 e 190503), per un periodo limitato, da parte del COGESA SpA, ACIAM SpA e SOGESA SpA nell'impianto ubicato in località “Tufo colonico”, nel Comune di Isernia (CB) – Molise e SOGESA SpA nell'impianto di Sogliano al Rubicone (FC) della Società Sogliano Ambiente SpA;

Ritenuto necessario che la Regione Abruzzo autorizzi, sentiti i soggetti interessati nella riunione tenutasi il 14.06.2010, per un periodo di almeno ulteriori 6 mesi, necessario alla definitiva concretizzazione delle azioni ed interventi in corso, comunque per un periodo limitato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. v), il conferimento dei rifiuti di origine urbana, da parte di Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, Comuni, Gestori dei servizi di igiene urbana, ..etc., in Province e/o ATO diversi;

Richiamata la DGR n. 1399 del 29.11.2006 avente per oggetto: “L.R. 9.08.2006, n. 27 - art. 7, comma 4. - Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del

4.11.2005, n. 1089”, in materia di comunicazioni semestrali dei rifiuti;

Richiamata la DGR n. 167 del 24.02.2007 relativa a: “D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”, in particolare per le disposizioni inerenti l’attuazione del Programma regionale di riduzione dei rifiuti biodegradabili (Programma RUB), da conferire in discarica;

Richiamata la DGR n. 169 del 24.02.2007 avente per oggetto: “Decreto legislativo 13.01.2003, n. 36 - D.M. 3 agosto 2005 - Ammissibilità di rifiuti classificati con codice CER 191212 in impianti di smaltimento già autorizzati alla realizzazione e all’esercizio ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84, ex articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/03. Direttive tecnico - gestionali”;

richiamata la DGR n. 1190 del 23.11.2007 avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari”, con la quale la Regione Abruzzo ha definito un programma di interventi, di carattere emergenziale, per l’attivazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, previa una ricognizione di impianti già autorizzati e/o nuovi siti potenzialmente attivabili a tal fine;

Richiamata la DGR n. 790 del 3.08.2007 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”;

Visto il D.M. 17.12.2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI” e s.m.i.;

Vista la nota prot.n. 901 del 15.06.2010 del Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei RU Area Piomba – Fino acquisita al SGR con nota prot.n. 116196 del 17.06.2010, avente per oggetto: “Richiesta di rinnovo autorizzazione regionale a conferire i rifiuti fuori ATO fino al 31.12.2010”;

Vista la nota prot.n. 900/2010 GN/am del 28.05.2010 della SOGESA SpA, acquisita al SGR con nota prot.n. RA/107931 del 07.06.2010, avente per oggetto: “DGR n. 780 del 31.12.2009 .. omissis ..”, con la quale comunica la gestione dei flussi di rifiuti fuori ATO ad impianti di smaltimento regionali ed extraregionali;

Vista la nota prot.n. 911/2010 GN/am del 03.06.2010 della SOGESA SpA, acquisita al SGR con nota prot.n. RA/110822 del 09.06.2010, avente per oggetto: “DGR n. 780 del 31.12.2009 .. omissis ..”, con la quale comunica la gestione dei flussi di rifiuti fuori ATO presso la discarica controllata di Ginestreto di Sogliano al Rubicone (FC);

Vista la nota prot.n. 1014/2010 GN/am del 16.06.2010 della SOGESA SpA, acquisita al SGR con nota prot.n. RA/117799 del 18.06.2010, avente per oggetto: “DGR n. 780 del 31.12.2009 .. omissis ..”, con la quale ha trasmesso la convenzione con la Società Sogliano Ambiente SpA per il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi (CER 190503) per la copertura giornaliera del rifiuto presso la discarica controllata di Ginestreto di Sogliano al Rubicone (FC);

Vista la nota prot.n. 925/210/ADGM/am del 07.06.2010 della SOGESA SpA, acquisita al SGR con nota prot.n. RA/115521 del 16.06.2010, con la quale comunica i costi che la SOGESA SpA deve sostenere al fine di poter

smaltire le differenti tipologie di rifiuto presso le discariche terze;

Vista la nota prot.n. 1796 del 14.06.2010 del Sindaco dell'Aquila, acquisita al SGR con nota prot.n. RA/115901 del 16.06.2010, con la quale lo stesso comunica la situazione di emergenza rifiuti creatasi al Comune di L'Aquila;

Vista la nota dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata prot. n. 2126 del 22/06/2010, acquisita al SGR con prot. n. RA/120704 del 24/06/2010, con la quale si richiede che, non avendo ancora trovato una soluzione riguardo il problema legato ai rifiuti indifferenziati, venga prorogata la possibilità di conferire extra ambito fino al 31 dicembre 2010;

Considerato che il Servizio di Gestione Rifiuti si è subito attivato, organizzando un incontro il 15.06.2010, presso il Comune di L'Aquila per affrontare le problematiche e definire le possibili soluzioni attraverso la collaborazione tra i diversi gestori dei servizi di raccolta e smaltimento di: COGESA SpA di Sulmona, ACIAM SpA di Avezzano e ASM SpA di L'Aquila;

Vista la nota prot.n. 2293 del 15.06.2010 dell'ACIAM SpA di Avezzano, acquisita al SGR con nota prot.n. RA/116787 del 17.06.2010, anticipata via fax, avente per oggetto: "Conferimento rifiuti presso impianto di TMB Aielli", con la quale si chiede il potenziamento delle attuali quantità autorizzate dell'impianto e si allega il verbale della riunione del 15.06.2010 tra COGESA SpA, ACIAM SpA e ASM SpA di L'Aquila, nella quale è stata discussa la soluzione gestionale degli impianti di trattamento e smaltimento di COGESA SpA ed ACIAM SpA (aumento delle potenzialità annue del 10%), al fine di fornire soluzioni alle criticità creatisi nel Comune di L'Aquila per il servizio d'igiene pubblica gestito da ASM SpA, nei Comuni facenti parte del

cosiddetto "cratere" e, in caso di ulteriori necessità, della Provincia di L'Aquila;

Vista la nota prot.n. 1043 dell'11.06.2010 di Ambiente SpA, acquisita al SGR con nota prot.n. RA/117166 del 17.06.2010, avente per oggetto: "Riunione assemblea ordinaria";

Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali riferite agli impianti mobili autorizzati, le cui attività sono finalizzate al trattamento preventivo dei rifiuti urbani indifferenziati:

- DF3/82 del 5.08.2005 – Consorzio comprensoriale rifiuti di Lanciano – località "Cerratina" (CH);
- DR4/35 del 08.03.2010 – Ecoconsul S.u.r.l. – località "S.P. Bonifica del Tronto km 14,050" del Comune di Ancarano (TE);
- DR4/244 del 31.12.2009 – TE.AM. Teramo Ambiente – Località "Carapollo" del Comune di Teramo (TE).

Preso atto del parere dell'Avvocatura regionale prot.n. 8284 PA 9/09 del 1° dicembre 2009, avente per oggetto: "Richiesta proroga campagna di attività impianti mobili di trattamento rifiuti. Parere", inerente il prosieguo delle attività alla luce dell'attuale giurisprudenza;

Richiamata la DGR n. 178 del 14.04.2009, avente per oggetto: "Sisma del 6 aprile 2006 - Prime disposizioni generali" che per estratto recita:

"omissis....."

- 4. Con riferimento a tutte le procedure e/o provvedimenti ad istanza di parte relativi ad ipotesi nella quali il mancato riscontro dell'Amministrazione equivale a provvedimento di assenso o di diniego, con scadenza in data successiva al 6 aprile 2009, il presente atto costituisce provvedimento generale ed espresso soprassessorio, inibitorio del formarsi di

qualsivoglia consenso o diniego procedimentale, facendo salvo il successivo scrutinio dell'amministrazione posteriormente al 30 giugno 2009, data dalla quale torneranno a decorrere i termini di cui ad ogni singolo procedimento" e altresì;

- 5. E' fatta salva, in ogni caso, la motivata possibilità di adozione di atti o provvedimenti puntuali ove i direttori od i dirigenti competenti ne ravvisino la imminente necessità, da esplicitare nell'atto medesimo;

omissis...";

Richiamata la DGR n. 209 del 04.05.2009 "Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L'Aquila", pubblicata sul *B.U.R.A. Speciale Ambiente* n. 27 del 17/07/2009;

Richiamata la DGR n. 322 del 29.06.2009, avente per oggetto: "DGR n. 209 del 4 maggio 2009 "Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L'Aquila. Proroga termini, modifiche ed integrazioni", pubblicata sul *B.U.R.A. Speciale Ambiente* n. 34 del 26/08/2009;

Richiamata DGR n. 565 del 5.10.2009 "Legge 24.06.2009, n. 77. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" - Art. 9, comma 8. Approvazione della - Relazione tecnica - Individuazione di siti per lo smaltimento dei rifiuti - Adempimenti di competenza della Regione Abruzzo", pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 44 Speciale del 4.11.2009;

Visti i seguenti provvedimenti del Presidente della Giunta Regionale Commissario delegato per la ricostruzione, per quanto riguarda in particolare le problematiche inerenti la gestione delle macerie derivanti da crolli e demolizioni a seguito del sisma del 6.04.2009:

- Decreto n. 1 del 1.02.2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;
- Decreto n. 2 del 1.02.2010 ... del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;
- Nota prot.n. 2305/AG del 18.03.2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;
- Nota prot.n. 76561/AG del 18.05.2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;
- Nota prot.n.9122/AG del 28.05.2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;

Considerato che la situazione conseguente all'evento sismico del 6 aprile 2009, continua a condizionare l'area della Provincia di L'Aquila in cui operano Enti, Agenzie, organismi statali e/o regionali, le cui attività istituzionali, che consistono nel rilascio di visti, autorizzazioni, nulla-osta, ..etc., sono attualmente ancora impedito e/o fortemente rallentate e che ciò determina un grave disagio socio economico che costituisce a tutti gli effetti causa di forza maggiore rilevante ai fini contrattuali;

Ritenuto opportuno prevedere che ogni attività attinente l'esercizio di impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, già autorizzata ai sensi di legge, prorogata sino al 30.06.2010 in virtù della DGR n. 780 del 21.12. 2009, operanti nella Provincia di L'Aquila, per cui:

- a) i termini di validità delle autorizzazioni siano in fase di scadenza;
- b) i termini di validità delle autorizzazioni siano scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;
- c) i termini temporali connessi riferiti all'avvio dell'esercizio e/o agibilità degli impianti, previo, comunque, diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo (ARTA Abruzzo);

venga ulteriormente prorogata alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;

Dato atto che le eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella Regione Abruzzo, permangono anche allo stato attuale e fanno ritenere indispensabile ed urgente di dover prorogare gli interventi già adottati con la sopra richiamata DGR n. 780/2009 per favorire il ritorno alle normali attività lavorative per tutti quegli impianti di smaltimento/recupero della Provincia di L'Aquila autorizzati in procedura ordinaria, nonché iscritti in procedura semplificata, alle stesse condizioni già autorizzate/iscritte, riservandosi, appena possibile, l'ultimazione dei predetti procedimenti amministrativi;

Preso atto delle autorizzazioni regionali rilasciate, ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., rispettivamente al COGESA SpA di Sulmona ed all'ACIAM Spa di Avezzano, che sono agli atti del Servizio Gestione Rifiuti;

Considerato che si rende necessario autorizzare, pertanto, al fine di risolvere le diverse criticità gestionali rilevate nel corso delle riunioni sopra richiamate di:

- la proroga di ulteriori 6 mesi (31.12.2010), ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per

accertate ed indifferibili necessità, sentite le Province ed i soggetti interessati (riunione del 14.06.2010), dei termini temporali di cui alla DGR n. 780/2009, del conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi;

- la proroga di ulteriori 6 mesi (31.12.2010), delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 780/2009, inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati in Provincia di L'Aquila e riguardanti:
 - termini di validità delle autorizzazioni in fase di scadenza;
 - termini di validità delle autorizzazioni scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;
 - termini connessi all'avvio dell'esercizio e/o agibilità degli impianti, salvo diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo competenti territorialmente (ARTA Abruzzo),

alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;

- per un periodo di 6 mesi (31.12.2010), l'aumento delle potenzialità annue del 10% degli impianti di TMB dei rifiuti della COGESA SpA (AIA n. 129/149 del 30.06.2009) e di ACIAM Spa (AIA n. 73/145 del 1.12.2008), per affrontare l'emergenza rifiuti creatasi nel Comune di L'Aquila, nei comuni del cosiddetto "cratere" ed, in caso di ulteriori necessità della Provincia di L'Aquila, nelle more dell'adeguamento alle presenti disposizioni delle AIA (la cui domanda deve essere presentata entro 30 gg dall'approvazione del presente atto) e

nel rispetto delle modalità gestionali e prescrizioni in queste contenute;

- per un periodo di 6 mesi (31.12.2010), ai sensi della legge n. 77/2009 e della DGR n. 565/09, il conferimento straordinario presso la discarica della COGESA SpA di Sulmona di cui al 1° e 2° lotto di cui all'AIA n. 129/149 del 30.06.2009, per un quantitativo di ca. 200 t. di rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie da crolli e demolizioni a seguito del sisma del 6.04.2009 - CER 191212 (da parte dell'ASM SpA di L'Aquila), nelle more dell'adeguamento dell'AIA alle presenti disposizioni (la cui domanda deve essere presentata entro 30 gg dall'approvazione del presente atto);

Richiamati tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni del D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i. (veicoli fuori uso), e che le operazioni di gestione dei rifiuti siano svolte in conformità ai principi generali previsti da D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 59/05 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ed in coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento;

Precisato che presso gli impianti devono, comunque, sussistere tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, di incolumità, di benessere e sicurezza della collettività e dei singoli;

Ritenuto di dover richiamare per tutti i soggetti interessati dal presente provvedimento il possesso delle garanzie finanziarie ai sensi della DGR 3.08.2007, n. 790 "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/ recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006", pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 71 Speciale Ambiente del 05.09.07;

Richiamata altresì, la L.R. 16.06.2006, n. 17 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 37 del 7.07.2006, recante le dispo-

sizioni inerenti l'applicazione del tributo speciale (ecotassa), per i rifiuti da conferire agli impianti di smaltimento, a cui i "soggetti passivi" interessati sono obbligati alla puntuale applicazione;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Protezione Civile - Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;

Ritenuto che il presente provvedimento è finalizzato, prioritariamente, a garantire la continuità delle attività di un servizio pubblico essenziale, come quello rappresentato dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti di origine urbana e ad evitare eventuali emergenze di ordine igienico-sanitario, che potrebbero insorgere in caso di interruzione dei servizi richiamati; nonché per evitare eventuali problematiche di ordine pubblico e immagini negative delle realtà interessate;

Ritenuto che il periodo di tempo di validità delle disposizioni contenute nel presente atto, possa essere definito dalla data di approvazione del presente atto da parte della Giunta regionale, sino al 31.12.2010, con le modalità sopra indicate, salvo ulteriori proroghe per accertate necessità;

Considerato che il presente atto è da ritenersi urgente, al fine di evitare situazioni di emergenza per le attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti di origine urbana nonché per evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

il D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

il D.Lgs. 59/05 e s.m.i.;

la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante:
“Norme in materia di organizzazione e rapporti
di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che
qui si intendono integralmente riportate e tra-
scritte:

1. di Autorizzare:

- la proroga di ulteriori 6 mesi (sino al 31.12.2010), ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed indifferibili necessità, sentite le Province ed i soggetti interessati (riunione del 14.06.2010), dei termini temporali di cui alla DGR n. 780/2010, del conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi;
- la proroga di ulteriori 6 mesi (sino al 31.12.2010), delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 780/2010, inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati in Provincia di L'Aquila e riguardanti;
 - termini di validità delle autorizzazioni in fase di scadenza;
 - termini di validità delle autorizzazioni scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;
 - termini connessi all'avvio dell'esercizio e/o agibilità degli impianti, salvo diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo competenti territorialmente (ARTA Abruzzo),

alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;

- per un periodo di 6 mesi (sino 31.12.2010), l'aumento delle potenzialità annue del 10% degli impianti di trattamento rifiuti della COGESA SpA (AIA n. 129/149 del 30.06.2009) e di ACIAM Spa (AIA n. 73/145 del 1.12.2008), per affrontare l'emergenza rifiuti creatasi nel Comune di L'Aquila, nei comuni del cosiddetto “cratere” ed, in caso di ulteriori necessità della Provincia di L'Aquila, nelle more dell'adeguamento alle presenti disposizioni delle AIA (la cui domanda deve essere presentata entro 30 gg dall'approvazione del presente atto) e nel rispetto delle modalità gestionali e prescrizioni in queste contenute;
 - per un periodo di 6 mesi (sino al 31.12.2010), ai sensi della legge n. 77/2009 e della DGR n. 565/09, il conferimento straordinario presso la discarica della COGESA SpA di Sulmona di cui al 1° e 2° lotto di cui all'AIA n. 129/149 del 30.06.2009, per un quantitativo di ca. 200 t. di rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie da crolli e demolizioni a seguito del sisma del 6.04.2009 - CER 191212 (da parte dell'ASM SpA di L'Aquila), nelle more dell'adeguamento dell'AIA alle presenti disposizioni (la cui domanda deve essere presentata entro 30 gg dall'approvazione del presente atto);
- #### 2. di prescrivere che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Province e/o ATO diversi, devono attenersi alle seguenti disposizioni:
- comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, gli impianti

- interessati, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;
- allegare alla suddetta comunicazione, la documentazione, rilasciata dal gestore dell'impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (convenzione, contratto, .. etc.);
3. di prescrivere alle Province interessate:
- a. il monitoraggio delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana conferiti agli impianti interessati;
 - b. la comunicazione al competente Servizio regionale dell'eventuale superamento dell'emergenza riferita alle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana e, quindi, il possibile ritorno all'autosufficienza del bacino territoriale (Provincia - ATO) delle stesse attività;
 - c. il rigoroso controllo delle attività di smaltimento e/o trattamento ed il rispetto delle normative di settore vigenti, da parte dei soggetti interessati;
4. di richiamare i soggetti interessati dal presente atto, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell'ambiente, nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riuso ed il riciclaggio dei rifiuti;
5. di rimandare alle parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari per:
- la definizione delle "modalità operative" relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;
- la definizione delle "tariffe di conferimento" dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento e/o smaltimento che, in ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore. A tal fine, entro 7 giorni dall'approvazione della presente delibera, il gestore dell'impianto di smaltimento e/o trattamento, dovrà comunicare alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province interessate, le tariffe di conferimento applicate. Eventuali modifiche delle tariffe di conferimento già praticate agli impianti interessati, devono essere preliminarmente motivate, documentate ed inviate alla Regione per l'esame di competenza;
 - l'attuazione di ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione delle attività interessate.
6. di richiamare i gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento al rispetto delle norme regionali in materia di tributo speciale (cd. "ecotassa");
7. di prescrivere il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall'art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall'art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., nonché delle disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006 in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;
8. di prescrivere ai Comuni e Consorzi Intercomunali e/o loro Società e/o Gestori degli impianti e dei Servizi, per quanto di loro competenza, con il presente provvedimento:
- a. l'immediato potenziamento dei servizi di raccolta differenziata al fine di

- rispettare gli obblighi di cui all'art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 "Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo" e di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007;
- b. la rendicontazione dei risultati raggiunti, riferiti alle attività di cui al punto a), da inviare al competente Servizio regionale alla scadenza del termine di cui al presente atto, in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 1, comma 1108 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell'art. 23, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
9. di autorizzare il Servizio Gestione Rifiuti ad attivare tutte le iniziative previste dalla vigente normativa di settore, in caso di inadempienza, in base alle specifiche competenze, da parte dei Comuni e/o Consorzi intercomunali e/o loro Società SpA interessati, Gestori degli impianti e dei Servizi, per l'attuazione degli obblighi previsti dalla L.R. 45/07 e s.m.i. in materia di raccolta differenziata;
10. di riservarsi eventuali ulteriori proroghe del termine di cui al punto 10), qualora si rendessero necessarie, in relazione all'evolversi della situazione di emergenza nei territori della Provincia di L'Aquila, connessa con l'evento sismico del 6 aprile 2009;
11. di disporre da parte del Servizio competente, l'adozione di provvedimenti dirigenziali consequenziali, previa verifica della conformità alle norme di settore vigenti, degli atti tecnico-amministrativi riferiti ai singoli impianti di smaltimento/recupero, ove non siano state accertate, alla data di adozione del presente atto, situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
12. di trasmettere copia del presente provvedi-

mento al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, ai Consorzi Comprensoriali di Smaltimento dei Rifiuti ed ai Gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento interessati, all'ARTA - Direzione centrale ed ai Dipartimenti Provinciali dell'ARTA territorialmente competenti;

13. di demandare alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, il compito di comunicare il presente provvedimento ai Comuni interessati ed informare tempestivamente gli stessi per gli adempimenti conseguenti;
14. di pubblicare il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione rifiuti e bonifiche.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 28.06.2010, n. 514:

Direttive regionali per l'applicazione da parte dei Comuni delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 2 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo promuove politiche ambientali improntate ai temi della sostenibilità ed in particolare a diffondere le buone pratiche ambientali, dei cittadini, degli Enti interessati e delle imprese, al fine di ridurre la produzione dei rifiuti provenienti dal settore edilizio (rifiuti da C&D) ed incrementare il loro riutilizzo e riciclo;

Vista L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., che ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione

dei Rifiuti (PRGR) e che, in particolare, all'art. 4 attribuisce alla Regione le competenze di cui all'art. 196 del D.Lgs. 152/07 e s.m.i. e l'esercizio di funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione, anche mediante l'adozione di direttive, norme tecniche ed amministrative per la gestione dei rifiuti;

Vista la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che prevede al 2020 un obiettivo di riciclo dei rifiuti inerti sino al 70%;

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti ed in particolare l'art. 196 in materia di: "Competenze delle regioni";

Visto il D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Visto il D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22";

Visto il D.M 5 aprile 2006, n. 186 "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,

n. 22", pubblicato in G.U. 19 maggio 2006 n. 115;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. ed inquadrata nell'ambito del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), al capitolo 8 "La proposta di piano per la gestione dei rifiuti speciali". In particolare all'art. 39, comma 2, si stabilisce:

"Comma 2: "Al fine di favorire il recupero dei rifiuti inerti derivanti dall'attività edilizia, ciascun comune approva, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni che obbligano il titolare o il progettista o il direttore dei lavori a dichiarare, per ogni intervento edilizio derivante da concessione edilizia, autorizzazione o altro atto comunale di assenso:

- a) la stima dell'entità e della tipologia dei rifiuti che si producono;
- b) l'autocertificazione attestante la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nell'unità catastale oggetto dell'intervento;
- c) il luogo ove si intendono conferire i rifiuti".

...omissis".

Vista la Circolare n. 5205 del 15.07.2005 (MATTM) "Green Public Procurement - Indicazioni per l'operatività del settore edile, stradale ed ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203", che ha stabilito i criteri e le caratteristiche prestazionali per il riutilizzo dei rifiuti da C&D;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i., all'art. 5 prevede le competenze delle Province per le diverse problematiche connesse alla gestione dei rifiuti ed in particolare per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti;

Vista la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, che fissa il tributo per il deposito in discarica per i rifiuti speciali non pericolosi (3 Eu/t) e pericolosi (6 Eu/t);

Richiamata la DGR n. 474 del 26.05.2008 “Metodo standard di certificazione delle percentuali raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti urbani”;

Richiamata la DGR n. 465 del 26.05.2008 “Disciplina delle operazioni di recupero dei rifiuti sottoposte alle procedure semplificate. Approvazione schemi di comunicazione inizio attività e definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione. Direttive regionali”;

Richiamata la DGR n. 629 del 9.07.2008 “Impianti mobili di smaltimento e/o recupero di rifiuti – Direttive regionali”;

Ritenuto necessario definire direttive tecniche per la corretta ed uniforme applicazione, da parte dei Comuni, sul territorio regionale, delle norme di cui all’art. 39, comma 2 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

Preso atto delle risultanze della riunione tenutasi il 9.06.2010 presso il Servizio Gestione Rifiuti, a cui hanno partecipato i rappresentanti degli EE.LL. (Unione delle Province, Lega delle Autonomie Locali, ..etc) e delle Associazioni di categoria (Confindustria, Associazione Nazionale Costruttori Edili – ANCE), i quali hanno espresso un parere favorevole al contenuto delle direttive ed il cui verbale è agli atti del Servizio Gestione Rifiuti; l’ANCI ha giustificato la propria assenza con apposita comunicazione al SGR;

Ritenuto di dover approvare il documento denominato: “Direttive regionali per l’applicazione da parte dei Comuni delle disposizioni di cui all’art. 39, comma 2 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.”, costituito da:

- Allegato “Direttive regionali per

l’applicazione da parte dei Comuni delle disposizioni di cui all’art. 39, comma 2 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.”;

- Modulo 1 “Rifiuti da C&D”;
- Modulo 2 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”;

documenti allegati al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto di stabilire che i Comuni recepiscono, con proprio atto amministrativo, ai sensi dell’art. 39, comma 2 della L.R. 45/07 e s.m.i., le disposizioni contenute nelle direttive di cui alla presente deliberazione, entro 90 giorni dalla sua pubblicazione sul *B.U.R.A.*;

Ritenuto che i Comuni territorialmente interessati provvedano a pubblicare le presenti direttive e a renderle disponibile ai soggetti interessati, nei modi ritenuti più idonei, ai fini di una loro ampia diffusione, nonché per una loro corretta applicazione;

Richiamato l’art. 64, comma 1, della L.R. 45/07 e s.m.i., che dispone l’applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di chiunque violi prescrizioni e criteri tecnici emanati in attuazione della legge stessa;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R.45/07 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1) di approvare il documento contenente: “Direttive regionali per l’applicazione da parte dei Comuni delle disposizioni di cui all’art. 39, comma 2 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.”, costituito come di seguito:

- Allegato “Direttive regionali per l’applicazione da parte dei Comuni delle disposizioni di cui all’art. 39, comma 2 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.”;
- Modulo 1 “Rifiuti da C&D”;
- Modulo 2 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”;

documenti allegati al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) di prescrivere il recepimento, da parte dei Comuni, con proprio atto amministrativo, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul

B.U.R.A., delle direttive tecniche di cui al punto 1), nonché il rispetto delle disposizioni regionali da parte dei soggetti interessati;

- 3) di prevedere l’applicazione, da parte degli Enti preposti, delle sanzioni previste all’art. 64, comma 1, della L.R. 45/07 e s.m.i., in caso di mancato adempimento del presente provvedimento;
- 4) di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’adozione dei necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi, collegati all’attuazione del presente atto;
- 5) di comunicare la presente deliberazione alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ANCI Abruzzo ed alla Lega delle Autonomie Locali Abruzzo (con l’invito ad informare nei modi più opportuni i Comuni della Regione Abruzzo) ed alle Associazioni di categoria ed Ordini Professionali interessati;
- 6) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato e dei Moduli 1 e 2, di cui al punto 1), nel *Bollettino Ufficiale (B.U.R.A.)* e nel sito web della Regione Abruzzo.


Segue Allegato

Documento composto da n. 08 facciate.

ALLEGATO come parte integrante alla del-

berazione n. 514/28 GIU 2010IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. ~~Wesler~~ ~~Bariani~~)

ALLEGATO



**Direttive regionali per l'applicazione da parte dei Comuni delle disposizioni
di cui all'art. 39, comma 2 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.**

PREMESSA

Le presenti direttive regionali hanno lo scopo di definire ed uniformare sul territorio regionale le modalità applicative, di competenza dei Comuni, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., al fine di migliorare la tracciabilità dei rifiuti da C&D ed accertare le loro quantità.

Di seguito si definiscono:

a) *inquadramento normativo;*

b) *procedure tecnico-operative e modulistica comunale ai sensi dell'art. 39, comma 2 della L.R. 45/07 e s.m.i.*

Inoltre si illustrano, nel documento, alcuni aspetti che caratterizzano i rifiuti da C&D (produzione, pericolosità, ..etc.) e cenni su una corretta gestione degli stessi (es. demolizione selettiva), per promuovere le attività di riciclo, in coerenza con gli indirizzi e le disposizioni di settore, comunitarie e nazionali.

1. I RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - C&D

I rifiuti da C&D costituiscono una quota percentuale rilevante della produzione totale di rifiuti in tutti i paesi della Unione Europea; si stima che i rifiuti da C&D rappresentano circa il 25% in peso di tutti i rifiuti prodotti in Europa. I dati più recenti sul flusso dei rifiuti C&D nei paesi dell'Unione Europea (rapporto DGXI, febbraio 1999), informano che la produzione complessiva è superiore a 470 Mt/a, di cui circa 180 Mt/a derivano da costruzione e demolizione di fabbricati e oltre 350 Mt/a da costruzioni stradali e escavazioni. Ne deriva una produzione di rifiuti C&D pro capite a livello europeo di oltre 480 kg/ab * anno.

La segmentazione della produzione di detriti provenienti dalla demolizione in Italia è così ripartita:

- circa il 53% in peso, proviene dal settore della microdemolizione residenziale;
- circa il 39% in peso da attività di microdemolizione del patrimonio edilizio non residenziale;
- circa il 18% in peso proviene dalle demolizioni di interi edifici.

Secondo gli studi condotti dal CRESME (1998), si considera una produzione media in Italia di 354 kg/ab/a; a causa della segmentazione territoriale del mercato della demolizione si vede una differenziazione da una regione all'altra della produzione pro capite di inerti.

Si consideri che il 40-50% del quantitativo totale di materiale inerte richiesto nel campo dell'ingegneria civile viene attualmente impiegato come materiale di riempimento durante la preparazione e l'esercizio delle discariche, in opere di ripristino ambientale, per sottofondi stradali, riempimenti cioè in usi "meno nobili" che richiedono materiali di qualità inferiore, solo ridotti in granulometria [Bressi, '92].

La composizione dei materiali da C&D è piuttosto variabile, sia per la diversa origine dei rifiuti sia per altre motivazioni, quali ad esempio le tecniche costruttive locali, il clima, l'attività economica e lo sviluppo tecnologico della zona, nonché la disponibilità locale di materie prime e materiali da costruzione.

Produzione, recupero, riciclaggio e smaltimento in discarica dei rifiuti da demolizione e costruzione in Europa.

Paese	Riciclaggio/riciclingo		Smaltimento in discarica	
	103 t/a	%	103 t/a	%
Germania	10,03	17	48,97	83
Regno Unito	13,50	45	16,50	55
Francia	5,54	15	20,06	85
Italia	1,81	8,9	18,59	91,1
Spagna	1,13	8,8	11,67	91,2
Portogallo	0,13	4	5,07	96
Danimarca	2,22	84	0,42	16
Svezia	0,64	38	1,05	62
Finlandia	0,93	69	0,42	31

Irlanda	0,02	4	0,55	-96
Lussemburgo	0,05	17	0,23	83
Totale UE	52,34	29,1	127,61	76,9

Fonte: Commissione Europea,
DGXI - 1999.



La produzione dei rifiuti da C&D in Abruzzo (CER 17.00.00), ovvero essenzialmente rifiuti inerti, secondo i dati MUD 2005, riportati nel PRGR, ammonta a circa 206.309 ton., pari al 22% del totale dei rifiuti speciali prodotti (1.205.299 ton - MUD 2005), di cui l'83,8% risultano avviati a recupero.

Il quadro riepilogativo della produzione di rifiuti da C&D, per singola provincia, è il seguente:

Provincia	Ton.
AQ	38.814
CH	68.740
PE	55.216
TE	48.039

Fonte: MUD 2005. PRGR - 2007.

La produzione di rifiuti da C&D non deriva solamente dall'atto finale della vita di una struttura edilizia, ma riguarda tutte le fasi del ciclo di vita: dalla costruzione dell'edificio, al periodo di utilizzo, che comporta operazioni di manutenzione - ristrutturazione, fino alla demolizione vera e responsabile, della maggiore produzione di tale categoria di rifiuti.

La stima della quantità dei rifiuti da C&D e della loro qualità costituisce da sempre uno dei nodi problematici delle materie edili. Nonostante finì ad oggi si sia proceduto con tecniche di demolizione indifferenziata, si stanno sviluppando le tecniche della demolizione controllata o chirurgica, che consente di operare in assenza di rumore, polveri e vibrazioni, e di quella selettiva, che si propone l'obiettivo di favorire il riciclo dei materiali edili, cercando di separare i rifiuti per frazioni omogenee.

I rifiuti da costruzione demolizione e scavo possono essere suddivisi in tre categorie:

- **Frazione riutilizzabile:** costituita da quegli elementi che possono essere riconvertiti direttamente alla loro funzione originale: finestre, inferriate di balconi, travi, .. etc.;
- **Frazione riciclabile:** costituita soprattutto dalla frazione litoide, ma non sono esclusi legno non trattato e metalli, mentre l'utilizzo dal punto di vista termico riguarda i componenti organici, come elementi in PVC o legno trattato. A differenza della frazione riutilizzabile, con il suo recupero, questa frazione non conserva né la forma né la funzione originaria;
- **Frazione inutilizzabile:** costituita dai componenti indesiderati presenti nel materiale da riciclare o dalle frazioni che contengono inquinanti da conferire in discarica o trattare separatamente.

Essenzialmente i rifiuti da C&D sono costituiti da: *terriccio, materiale litico, calcestruzzo, ferro, laterizi, porcellana, ceramica, gesso, asfalto, legno, vetro; in misura minore da rame, alluminio, zinco, gomma, materie plastiche, carta, cartone e tessuti*

La composizione dei rifiuti da C&D risulta molto variabile sia per la diversa origine dei rifiuti, sia per molteplici fattori quali le tipologie e le tecniche costruttive locali, il clima, l'attività economica e lo sviluppo tecnologico della zona, nonché le materie prime e i materiali da costruzione localmente disponibili. Si riporta nelle tabelle che seguono le composizioni percentuali medie del rifiuto di demolizione in Italia.

Categoria di rifiuto	% in peso sul totale
Calcestruzzo	30,0
Calcestruzzo non armato	10,0
Calcestruzzo armato	20,0
Laterizio (tegole, mattoni, forati)	50,0
sfalti	5,0
Scavi	6,0-10,0
Carta e cartone	0,6-4,0
Metallo	3,0
Varie	1,0-1,4


Fonte: Jakobsen, 1992; Bressi, 1992; Rigamonti - 1995.

Tipologia	% in peso sul totale
Calcestruzzo	45
Laterizi	35
Asfalto	10
Altri (metalli, legno, .. etc.)	10

Fonte: EDA - European Demolition Association.



L'analisi dei flussi dei rifiuti da C&D è molto complessa perché, come schematizzato nella figura seguente, questo tipo di rifiuto viene prodotto da settori diversi, e segue destini a loro volta difficilmente quantificabili, in quanto non tutti monitorati a livello nazionale e spesso non sono contabilizzati in maniera corretta.



Fonte: GUIDELINES ON IND. C&D Waste.

La rimozione dei materiali pericolosi è di fondamentale importanza per poter ottenere, dal processo di demolizione, materiali non contaminati che possano essere facilmente avviati al riciclo. Alcune sostanze rilasciate durante la demolizione possono infatti contaminare non solo gli altri rifiuti da C&D, ma anche penetrare nell'atmosfera o nel terreno, oltre ad esporre a rischi gli operatori che eseguono la demolizione.

In un processo di demolizione corretto, quindi, i materiali potenzialmente pericolosi devono essere rimossi per primi, per due motivi fondamentali:


- 1) fin tanto che i materiali sono riconoscibili e possono essere rimossi manualmente, i rischi per gli addetti ai lavori saranno minori;
- 2) la rimozione dei materiali contenenti sostanze pericolose permette di avere rifiuti da C&D non contaminati da sostanze nocive, quindi riciclabili con maggiore facilità e riconducibili alla tipologia dei rifiuti non pericolosi, con i vantaggi normativi che ciò comporta.

I tipi di pericolosità che si possono avere nei rifiuti da C&D sono riassunti nella tabella che segue.

Tipi di pericolosità nei rifiuti da C&D

Rifiuti	Esempi
1 Alcuni rifiuti da costruzione e demolizione sono pericolosi perché i materiali usati contengono un'alta proporzione di materiali considerati pericolosi.	Amianto, piombo, catrame, vernice e residui conservativi, adesivi, agenti leganti e certi tipi di plastica
2 Alcuni materiali diventano pericolosi come risultato della lunga permanenza nell'ambiente in cui si trovano.	Reazione superficiale tra i materiali da costruzione in origine non pericolosi e gli agenti chimici trasportati dall'inquinamento
3 Alcuni rifiuti da costruzione e demolizione diventano pericolosi sotto particolari condizioni.	Travi di legno trattate (con resine e/o con antiparassitari) se bruciate emettono gas tossici
4 Alcuni rifiuti da costruzione e demolizione diventano pericolosi se contaminati con materiali pericolosi sono lasciati e/o mescolati in essi.	Lattine di vernice a base di piombo rovesciate su una pila di macerie che rendono queste ultime un rifiuto pericoloso

Fonte: GUIDELINES ON IND. C&D Waste.




Fonte: ANPAR- Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati - Italia

Come si evidenzia dalla figura soprastante, i rifiuti da C&D di edifici hanno due possibili destinazioni:

- smaltimento in discariche per rifiuti inerti;
- recupero di materiale per la produzione di materiali utilizzabili per sottofondi stradali, riempimenti, ripristini ambientali, .. etc..

La scelta del metodo di demolizione da utilizzarsi dovrà essere condotta non solo in base alla struttura da demolire e al lavoro da eseguire ma anche tenendo conto delle possibilità di riciclaggio del materiale di demolizione e dei successivi effetti ambientali. Il metodo di demolizione scelto può, pertanto, costituire un efficace strumento per migliorare la qualità dei rifiuti e per aumentare la quantità di frazione riciclabile. Effettuare una demolizione selettiva consente un elevato standard di riciclaggio. Nella tabella che segue sono raffigurate le diverse metodologie di gestione dei rifiuti da C&D.





2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La nuova Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008¹, relativa ai rifiuti abroga alcune direttive e fissa nuovi obiettivi in materia di riciclaggio che gli Stati membri dovranno conseguire entro il 2020, con tassi di riciclaggio del 70% per i rifiuti di costruzione e demolizione, stabilendo una chiara "gerarchia" in cinque fasi delle opzioni di gestione dei rifiuti, in base alla quale la prevenzione è la soluzione privilegiata, seguita dal riutilizzo, dal riciclaggio, da altre forme di recupero e dallo smaltimento sicuro come ultima ratio.

A livello nazionale, la materia relativa alla gestione dei rifiuti è regolamentata dal D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. In particolare, l'art. 184 "Classificazione", comma 3, definisce i "rifiuti speciali", tra i quali, alla lettera b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186.

Altre, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. (decreto discariche) si definiscono "Rifiuti Inerti":

"...omissis"

- e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.

"...omissis".

In ambito regionale la materia è regolamentata dall'art. 39 "Rifiuti inerti" della L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. ed inquadrata nell'ambito del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), al capitolo 8 "La proposta di piano per la gestione dei rifiuti speciali".

In particolare all'art. 39, comma 2, si stabilisce:

"Comma 2: "Al fine di favorire il recupero dei rifiuti inerti derivanti dall'attività edilizia, ciascun comune approva, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni che obbligano il titolare o il progettista o il direttore dei lavori a dichiarare, per ogni intervento edilizio derivante da concessione edilizia, autorizzazione o altro atto comunale di assenso:

- la stima dell'entità e della tipologia dei rifiuti che si producono;
- l'autocertificazione attestante la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nell'unità catastale oggetto dell'intervento;
- il luogo ove si intendono conferire i rifiuti".

"...omissis".

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), prevede al Cap. 10.9 "Rifiuti inerti" che la Regione Abruzzo approvi:


¹ GUCE n. L312/3 del 22.11.2008.

- un "Accordo di programma", al fine di "omissis ... diminuire la produzione dei rifiuti inerti e definirne i flussi, omissis". Inoltre il PRGR prevede:
- disposizioni regionali per i Comuni al fine: "omissis .. di favorire il recupero .. omissis";
- direttive tecniche per la realizzazione di aree attrezzate da parte dei Comuni per favorire il raggruppamento dei rifiuti inerti.

Il D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i., Allegato 1 - Suballegato 1, come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186 "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", che contemplano le diverse modalità ed i quantitativi assoggettati al recupero agevolato delle tipologie di rifiuti da C&D (es. 7. Rifiuti ceramici e inerti).

La Circolare n. 5205 del 15.07.2005 (MATTM) "Green Public Procurement - Indicazioni per l'operatività del settore edile, stradale ed ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203"², ha stabilito criteri e le caratteristiche prestazionali per il riutilizzo dei rifiuti da C&D.

Di seguito si illustra la composizione media dei materiali derivanti dalle attività di trattamento ai fini del riutilizzo dei rifiuti da C&D.



Fonte: ANPAR - Associazione Nazionale Produttori di Aggregati Riciclati - Italia.

La Direttiva Ministeriale 9 aprile 2002, "Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lett. a) della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi" - Allegato A, stabilisce l'elenco dei rifiuti, istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della Direttiva 75/442/CEE, nel quale i rifiuti sono definiti specificatamente da un codice a sei cifre e da codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Tale codifica viene indicata "Codifica europea dei codici C.E.R."

Si riporta di seguito a titolo esemplificativo il capitolo 17, relativo ai CER dei rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione (C&D), fermo restando che da tali attività possono derivare rifiuti inseriti in altri capitoli dell'elenco generale (es. capitolo 15 - Imballaggi).

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

170101 cemento

170102 mattoni

170103 mattonelle e ceramiche

170106* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106

17 02 legno, vetro e plastica

170201 legno

170202 vetro

170203 plastica

170204* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

170301* miscele bituminose contenenti catrame di carbone

170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301

170303* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

² G.U. del 25.07.2005, n. 171.



- 
- 1704 metalli (incluse le loro leghe)
- 170401 rame, bronzo, ottone
 - 170402 alluminio
 - 170403 piombo
 - 170404 zinco
 - 170405 ferro e acciaio
 - 170406 stagno
 - 170407 metalli misti
 - 170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
 - 170410* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
 - 170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
 - 17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
 - 170503* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
 - 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
 - 170505* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
 - 170506 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505
 - 170507* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
 - 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
 - 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
 - 170601* materiali isolanti contenenti amianto
 - 170603* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
 - 170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
 - 170605* materiali da costruzione contenenti amianto
 - 17 08 materiali da costruzione a base di gesso
 - 170801* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
 - 170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
 - 17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
 - 170901* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
 - 170902* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti
 - 170903* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
 - 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della Direttiva 91/689/CEE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva.

Sono di riferimento anche altre disposizioni regionali che coinvolgono la gestione dei rifiuti da C&D, come:

- L.R. 16.06.2006, n. 17 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", che fissa il tributo per il deposito in discarica per i rifiuti speciali non pericolosi (3 Eu/t) e pericolosi (6 Eu/t).
- DGR n. 474 del 26.05.2008 "Metodo standard di certificazione delle percentuali raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti urbani";
- DGR n. 465 del 26.05.2008 "Disciplina delle operazioni di recupero dei rifiuti sottoposte alle procedure semplificate. Approvazione schemi di comunicazione inizio attività e definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione. Direttive regionali".³
- DGR n. 629 del 9.07.2008 "Impianti mobili di smaltimento e/o recupero di rifiuti - Direttive regionali"⁴.

3. DISPOSIZIONI TECNICHE APPLICATIVE E MODULISTICA PER I COMUNI

Con le presenti direttive tecniche, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., si prevede che il Comune adotti disposizioni, per ogni intervento edilizio derivante da concessione edilizia, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività o altro atto comunale di assenso, al fine di obbligare il titolare del provvedimento autorizzativo o il direttore dei lavori, a dichiarare:

- a) la stima dell'entità e della tipologia dei rifiuti da C&D che sono prodotti;
- b) l'autocertificazione attestante la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nell'unità catastale oggetto di intervento;
- c) il luogo/impianto ove si intende conferire i rifiuti da C&D.

Alla domanda di permesso/comunicazione/DIA, come previsto dal Testo Unico per l'edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e D.Lgs. 301/2002), Titolo II, Capitolo II, Sezione III, Artt. 20 e 22, presentata dal soggetto pubblico e/o privato al Comune territorialmente interessato, dovranno essere allegati i seguenti documenti:


³ BURA Speciale Ambiente n. 54 del 04/07/2008.

⁴ BURA Speciale Ambiente n. 64 del 03/09/2008.

- Modulo 1 "Rifiuti da C&D", che contiene le informazioni relative alla stima dell'entità e della tipologia dei rifiuti inerti da C&D prodotti, specificando il tipo di intervento edilizio, l'ubicazione, la gestione dei rifiuti, il luogo e/o impianto di destinazione finale, la tipologia e le quantità dei rifiuti, Allegato alla presente direttiva, parte integrante e sostanziale della stessa;
- Modulo 2 "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", che contiene informazioni sulla presenza o meno di amianto nei rifiuti da C&D, Allegato alla presente direttiva, parte integrante e sostanziale della stessa.

Il Comune territorialmente interessato provvede a pubblicare e a rendere disponibile ai soggetti interessati, nei modi ritenuti più idonei, ai fini della più ampia diffusione delle presenti direttive nonché per la loro corretta applicazione.

Il Comune territorialmente interessato, con proprio atto amministrativo recepisce le suddette disposizioni e/o adegua, se necessario, il proprio Regolamento Edilizio, entro i termini previsti dal provvedimento della Giunta Regionale ed organizza una propria banca dati sulla gestione dei flussi di rifiuti da C&D da mettere a disposizione dell'ORR e degli OPR, con le modalità che saranno definite nel redigendo "Accordo Quadro Regionale" sulla gestione dei rifiuti inerti.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Direzione Protezione Civile - Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti


La presente copia composta di n. 8
facciate è conforme all'originale esistente presso
questo Servizio

Pescara li 21/06/2010

IL FUNZIONARIO

Documento composto da n. 03 facciateALLEGATO come parte integrante alla del
deliberazione n. 514 del 28 GIU. 2010IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Bariani)

MODULO 1

	Al Comune di _____ Provincia di _____ Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata e Pubblica
PRATICA N. _____	AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ing./geom... _____

Per trasmissione del presente modulo
da parte del Comune alla
Provincia di _____
e all'Osservatorio Provinciale Rifiuti



AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
PROVINCIA DI _____

ALL'OSSERVATORIO PROVINCIALE RIFIUTI DELLA
PROVINCIA DI _____

RIFIUTI DA C&D

(art. 39, comma 2 della L.R. 45/07 e s.m.i.)

PARTE RISERVATA AL COMUNE	
<input type="checkbox"/> Permisso a costruire n. _____ del _____ <small>Dichiarazione da rimettere prima dell'inizio dei lavori (non possono essere iniziati i lavori senza la trasmissione del presente modulo)</small>	
<input type="checkbox"/> Denuncia Inizio Attività inoltrata in data _____ Prot. n. _____ prat. n. _____ <small>Dichiarazione da rimettere unitamente alla denuncia d'inizio attività (non possono essere iniziati i lavori senza la trasmissione del presente modulo)</small>	
<input type="checkbox"/> Comunicazione di attività edilizia libera in data _____ Prot. n. _____ <small>Dichiarazione da rimettere unitamente alla denuncia d'inizio attività (non possono essere iniziati i lavori senza la trasmissione del presente modulo)</small>	
Lavori:	
Località (indirizzo o altro riferimento):	

L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 "NORME PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI"

Art. 39 - Norme particolari per i rifiuti speciali.

(Comma 2) Al fine di favorire il recupero dei rifiuti inerti derivanti dall'attività edilizia, ciascun Comune approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni che obbligano, il titolare o il progettista o il direttore dei lavori a dichiarare, per ogni intervento edilizio derivante da concessione edilizia, autorizzazione o altro atto comunale di assenso:

- a) la stima dell'entità e della tipologia dei rifiuti che si producono ivi compresa;
- b) l'autocertificazione attestante la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nell'unità catastale oggetto dell'intervento;
- c) il luogo ove si intendono conferire detti rifiuti.



La dichiarazione dovrà essere resa, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della L.R. 45/07 e s.m.i., dal titolare o dal direttore dei lavori.

II/La sottoscritto/a

1. Titolare

Nome e cognome _____
 Nato/a a _____ il _____
 Codice fiscale/partita Iva _____
 Tel _____ Fax _____ E.mail _____

In qualità di Amministratore

Ragione Sociale _____
 Sede nel Comune di _____ il _____
 Codice fiscale/partita Iva _____
 Tel _____ Fax _____ E.mail _____
 Tribunale di _____ N. _____
 Camera di Commercio di _____ N. _____

2. Direttore dei Lavori

Cognome _____ Nome _____
 Nato a _____ il _____
 Residente nel Comune di _____ Indirizzo _____
 Tel _____ Fax _____ E.mail _____
 Studio _____ Telefono _____
 Iscrizione all'albo _____ N. _____
 Codice Fiscale _____


Trasmette:

- 1) la stima dell'entità e della tipologia dei rifiuti che si produrranno nelle unità catastali oggetto dell'intervento, con indicazione della destinazione finale degli stessi;
- 2) autocertificazione attestante la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nelle unità catastali oggetto dell'intervento (Modulo 2).

Data _____

In fede

 Il titolare o il Direttore dei Lavori





COMUNE DI _____
PROVINCIA DI _____

Rifiuti da C & D

(L.R. 45/2007 art. 39 comma 2)

Ragione Sociale	
Sede Legale ¹	
P. IVA	
Estremi dell'atto amministrativo riferito all'intervento edilizio ²	DIA del prot. prat. n°
Tipo di intervento edilizio ³	
Ubicazione dell'intervento edilizio ⁴	
Tipo di operazione di gestione rifiuti ⁵	
Luogo di destinazione rifiuti ⁶	

Cod. CER	Tipologia dei rifiuti ⁷	Quantità		Tipo di operazione ⁹	Destinazione finale ¹⁰
		mc.	Kg.		
TOTALI					

Firma e timbro del direttore dei lavori

¹ Sede legale: Comune e indirizzo

² Tipo, data e numero dell'atto amministrativo comunale

³ Tipo di intervento edilizio: specificare se si tratta di costruzione, manutenzione, ristrutturazione, demolizione o altro

⁴ Ubicazione dell'intervento edilizio: Comune e indirizzo

⁵ Tipo di operazione di gestione dei rifiuti: specificare se i rifiuti sono destinati all'attività di recupero o di smaltimento

⁶ Luogo di destinazione dei rifiuti: luogo ove si intende conferire i rifiuti

⁷ Tipologia dei rifiuti: Specificare se si tratta di materiali inerti (cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso), metalli,

plastica, vetro, legno, altro.

⁸ Recupero o Smaltimento.

¹⁰ Sito e/o impianto finale di smaltimento o di recupero.

Documento composto da n. 01 fasciate.

ALLEGATO come parte integrante alle dell.
 n. 514 del 28 GIU. 2010

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dot. Meher Gariani)



MODULO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 (D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Cognome		Nome				
Nato/a a		Provincia di		gg	mm	aa
Residente nel Comune di		Provincia di		Via		numero
Telefono		Fax		Posta elettronica		
Codice Fiscale						

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

che, ai sensi del comma 2 dell'art. 39 della L.P. 45/07 e s.m.i., nelle seguenti unita catastali:

Foglio:	Particella/e:
Località (indirizzo o altro riferimento)	

oggetto d'intervento:

<input type="checkbox"/>	Concessione Edilizia / Permesso a Costruire n.	del
<input type="checkbox"/>	Autorizzazione Edilizia n.	del
<input type="checkbox"/>	Denuncia d'Inizio Attività edilizia inoltrata in data	prot. n. prat. n°
<input type="checkbox"/>	Comunicazione di attività edilizia libera in data	prot. n.
Lavori:		

- non sono presenti sostanze contenenti amianto;
- sono presenti sostanze contenenti amianto (dichiarazione di cui al Modulo 1);
- avvenuto adempimento degli obblighi di cui all' Allegato 5 del D.M. 06.09.1994.

Luogo e data

Il/La Dichiarante

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 e s.m.i.:

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 28.06.2010, n. 515:

L.R. 19.12.2007, n. 45 - Art. 57 “Fondo ambientale”. Individuazione interventi e ripartizione fondi – Annualità 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- l'art. 15, comma 3, della L.R. 17/06 e s.m.i. ha stabilito che parte del gettito annuo del “tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, al netto della quota del 10% già destinato alle province ai sensi del precedente comma 2, sia iscritto al cap. 292210, denominato “Fondo regionale di parte capitale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale” ed al cap. 291410 denominato “Fondo regionale di parte corrente per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale”, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, ed al successivo comma 3bis, dello stesso art. 15, che i relativi stanziamenti sono determinati ed iscritti dalle annuali leggi di bilancio;
- l'art. 57, I° comma della L.R. 45/07 e s.m.i., prevede che detto fondo sia alimentato, oltre che dalle risorse derivanti dal gettito annuo di cui sopra, anche da:
 - a. somme derivanti da azioni regionali di rivalsa in danno dei soggetti responsabili di azione di inquinamento;
 - b. somme derivanti da sanzioni amministrative di competenza regionale, per violazione di disposizioni legislative o regolamentari in materia ecologica e di tutela ambientale di cui alla L.R. 3.04.95, n. 27, relativa all'istituzione del

servizio di volontariato di vigilanza ecologica;

- c. somme derivanti da sanzioni amministrative di cui all'art. 64;
 - d. somme derivanti da sanzioni amministrative di cui all'art. 28 della L.R. 26.07.1983, n. 54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo) e s.m.i.;
- il secondo comma del citato art. 57 stabilisce che il predetto fondo regionale sia destinato ai seguenti interventi:
 - a) iniziative urgenti nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute e per l'ambiente;
 - b) realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, nel rispetto delle previsioni e priorità contenute nel piano regionale per la bonifica delle aree inquinate;
 - c) azioni per il recupero ambientale delle aree degradate;
 - d) realizzazione di iniziative finalizzate all'attuazione della L.R. 27/95, ivi compresa l'erogazione di contributi agli Enti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica;
 - e) attuazione di programmi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e di programmi straordinari per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del recupero;
 - f) azioni di sensibilizzazione e di educazione ambientale;
 - g) iniziative di studio e di ricerca, di rilevazione e organizzazione di dati, anche finalizzati all'attività di pianificazione in campo ambientale;

- h) iniziative tese all'attuazione delle politiche ambientali della Regione anche mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati;

Considerato che il terzo comma del ripetuto art. 57 della L.R. 45/07 e s.m.i. attribuisce alla competenza della Giunta Regionale l'impiego delle risorse del fondo di cui al primo comma dello stesso articolo, e che, pertanto, è necessario disporre la ripartizione e finalizzazione di dette risorse, nel rispetto delle destinazioni vincolate dalle disposizioni statali e regionali;

Dato atto che lo stanziamento iniziale sul capitolo 292210 del bilancio del corrente esercizio finanziario ammonta ad € 1.480.000,00, e lo stanziamento iniziale sul capitolo 291410 del bilancio del corrente esercizio finanziario ammonta ad € 410.000,00;

Preso atto che l'intero importo di € 410.000,00, stanziato sul cap. 291410, è destinato a far fronte agli oneri derivanti dagli incarichi affidati per la realizzazione di progetti concernenti attività poste in essere dal Servizio Gestione Rifiuti e dal Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile;

Preso atto di ripartire, ai sensi dell'art. 57, 2° e 3° comma, della L.R. 45/07 e s.m.i., il "Fondo regionale di parte capitale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale" previsto dalla L.R. 17/06 e s.m.i. ed ammontante a complessivi € 1.480.000,00 come da stanziamento iscritto in bilancio sul capitolo 292210 del corrente esercizio finanziario (L.R. 09.01.2010, n.2), per le finalità previste nel 2° comma dell'art. 57 della L.R. 45/07 e s.m.i., come di seguito elencate ai punti a) - c) - e) - f) - g) - h), per la realizzazione delle iniziative che per ognuno vengono individuate:

lett. a): € 100.000,00#(DR4) per le "Iniziative urgenti nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute e per l'ambiente".

Messa in atto tutto quanto dovesse risultare necessario nel caso di danni all'ambiente derivanti da cause accidentali, da eventi calamitosi e/o di origine dolosa; l'importo previsto, pur non consentendo di fronteggiare eventi di entità rilevante, permette tuttavia di avviare con rapidità le prime verifiche e di adottare le prime misure di messa in sicurezza d'emergenza;

lett. c): € 100.000,00# (DR4) per la "Azioni per il recupero ambientale delle aree degradate".

Con le risorse destinate a tale finalità saranno avviate le procedure relative al sito di interesse regionale (SIR), istituito con DGR n. 121 del 01.03.2010, denominato "Chieti-Scalo", riguardante un'estesa presenza di aree potenzialmente contaminate;

lett. e): € 390.000,00# (DR4) per la "Attuazione di programmi di prevenzione e riduzione della gradazione dei rifiuti e di programmi straordinari per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del recupero".

Finanziamento di strumenti organizzativi di ampio raggio (accordi di programma, protocolli d'intesa, piani e/o programmi di settore, ecc.) il cui fine sia quello di consentire il raggiungimento di particolari o specifici obiettivi previsti dalla L.R. 45/07 e s.m.i.. Mediante tale somma potranno essere, pertanto, attivati utili strumenti di incentivazione rivolti ad una o più pluralità e/o generalità di soggetti beneficiari, da individuare di volta in volta, a seconda del particolare o specifico obiettivo da raggiungere, ma che, in ogni caso, concernerà soggetti interessati alla gestione del ciclo dei rifiuti, nell'ottica dell'ottimizzazione dello stesso e delle attività di controllo relative.

Parte della somma sarà destinata al finanziamento del Protocollo d'Intesa sottoscritto con le quattro Province e denominato: "Programma di prevenzione ambientale ed interventi di rimozione di abbandoni e/o depositi incontrollati di rifiuti in ambiti demaniali fluviali".

comprendendo anche l'ambito demaniale fluviale Velino-Sirente.

Altra parte della somma sarà destinata, quale partecipazione regionale, all'attuazione dell'Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito di interesse nazionale "Fiumi Saline e Alento" DM 18.09.2001, n. 468, approvato con DGR n. 783 del 21.12.2009,

lett. f): € 500.000,00# (DR5) per "Azioni di sensibilizzazione e di educazione ambientale".

La somma è destinata all'attuazione delle iniziative di educazione ambientale previste e disciplinate dalla Legge Regionale n. 122/1999 e dal Programma Regionale di Educazione Ambientale 2008-2010, approvato con D.G.R. n. 1386 del 28 dicembre 2007. In particolare, al rafforzamento del sistema regionale di educazione ambientale con azioni formative dirette ai responsabili e referenti C.E.A. riconosciuti, al sostegno alla progettualità di questi mediante terza edizione catalogo delle proposte educative e didattiche per la scuola, alla realizzazione di un opuscolo di presentazione dei C.E.A. per la successiva attivazione di iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione a supporto degli Enti locali che attivino progetti di valenza ambientale, nonché all'organizzazione o partecipazione ad eventi regionali, nazionali ed internazionali (decennio DESS, progetti interregionali, ecc...);

lett. g): € 360.000,00# (DR4) per "Iniziative di studio, di ricerca, di rilevazione e organizzazione di dati, anche finalizzati all'attività di pianificazione in campo ambientale".

Si prevedono, alcune collaborazioni esterne particolarmente qualificate per studi e/o consulenza, con le modalità di cui alla L.R. 52/86 sulla scorta di apposito capitolato d'onori, ed in particolare si prevedono collaborazioni di alte professionalità che forniscano attività di supporto per la realizzazione di modifiche al

P.R.G.R., di cui alla L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i...

Inoltre, in virtù della convenzione da stipulare dalla Regione Abruzzo con la Società Abruzzo Engineering per le seguenti prestazioni: supporto tecnico-amministrativo agli uffici del "Servizio Gestione Rifiuti", gestione documentale, data base geografico per impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, manutenzione evolutiva, formazione ed aggiornamento dati per il sistema per la gestione degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, parte del fondo viene destinata per far fronte agli impegni presi con la predetta Società.

lett. h): - € 30.000,00# (DR4) per "Iniziative tese all'attuazione delle politiche ambientali della Regione anche mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati".

La somma sarà destinata a sostenere iniziative finalizzate ad elevare la sensibilizzazione di operatori pubblici e privati sui vantaggi della riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata secondo sistemi integrati (ECOMONDO).

Dato atto che il Direttore Regionale dell'Area Protezione-Civile - Ambiente, ha espresso parere favorevole sulla legittimità e sulla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

a voti unanimi ed espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni illustrate in premessa e che qui vengono integralmente riportate e trascritte:

Prendere atto che l'intero importo di € 410.000,00, stanziato sul cap. 291410, è destinato a far fronte agli oneri derivanti dagli incarichi affidati per la realizzazione di progetti concernenti attività poste in essere dal Servizio Gestione Rifiuti e dal Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile;

di ripartire, ai sensi dell'art. 57, 2° e 3° comma, della L.R. 45/07 e s.m.i., il "Fondo regionale di parte capitale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale", previsto dalla L.R. 17/06 e s.m.i. ed ammontante a complessivi € 1.480.000,00, relativi allo stanziamento iscritto in bilancio sul capitolo 292210 del corrente esercizio finanziario (L.R. 09.01.2010, n. 2), per le finalità previste nel 2° comma dell'art. 57 della L.R. 45/07 e s.m.i.. come di seguito elencate:

lett. a): € 100.000,00#(DR4) per le "Iniziativa urgenti nei caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute e per l'ambiente".

Messa in atto tutto quanto dovesse risultare necessario nel caso di danni all'ambiente derivanti da cause accidentali, da eventi calamitosi e/o di origine dolosa; l'importo previsto, pur non consentendo di fronteggiare eventi di entità rilevante, permette tuttavia di avviare con rapidità le prime verifiche e di adottare le prime misure di messa in sicurezza d'emergenza;

lett. c): € 100.000,00# (DR4) per la "Azioni per il recupero ambientale delle aree degradate".

Con le risorse destinate a tale finalità saranno avviate le procedure relative al sito di interesse regionale (SIR, istituito con DGR n. 121 del 01.03.2010, denominato "Chieti-Scalo", riguardante un'estesa presenza di aree potenzialmente contaminate;

lett. e): € 390.000,00# (DR4) per la "Attuazione di programmi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e di programmi straordinari per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del recupero".

Finanziamento di strumenti organizzativi di ampio raggio (accordi di programma, protocolli d'intesa, piani e/o programmi di settore, ecc.) il cui fine sia quello di consentire il raggiungimento di particolari o specifici obiettivi previsti dalla L.R. 45/07 e s.m.i.. Mediante tale somma

potranno essere, pertanto, attivati utili strumenti di incentivazione rivolti ad una o più pluralità e/o generalità di soggetti beneficiari. da individuare di volta in volta, a seconda del particolare o specifico obiettivo da raggiungere, ma che, in ogni caso, concernerà soggetti interessati alla gestione del ciclo dei rifiuti, nell'ottica dell'ottimizzazione dello stesso e delle attività di controllo relative.

Parte della somma sarà destinata al finanziamento del Protocollo d'intesa sottoscritto con le quattro Province e denominato: "Programma di prevenzione ambientale ed interventi di rimozione di abbandoni e/o depositi incontrollati di rifiuti in ambiti demaniali fluviali", comprendendo, per la rilevanza ambientale delle aree, anche gli ambiti demaniali fluviali ricadenti nell'ambito del "Parco Regionale del Velino - Sirente".

Altra parte della somma sarà destinata, quale partecipazione regionale, all'attuazione dell'Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito di interesse nazionale "Fiumi Saline e Alento" DM 18.09.2001, n. 468, approvato con DGR n. 783 del 21.12.2009.

lett. f): € 500.000,00# (DR5) per "Azioni di sensibilizzazione e di educazione ambientale"

La somma è destinata all'attuazione delle iniziative di educazione ambientale previste e disciplinate dalla Legge Regionale n. 122/1999 e dal Programma Regionale di Educazione Ambientale 2008-2010, approvato con D.G.R. n. 1386 del 28 dicembre 2007. In particolare, al rafforzamento del sistema regionale di educazione ambientale con azioni formative dirette ai responsabili e referenti C.E.A. riconosciuti, al sostegno alla progettualità di questi mediante terza edizione catalogo delle proposte educative e didattiche per la scuola, alla realizzazione di un opuscolo di presentazione dei C.E.A. per la successiva attivazione di iniziative di informa-

zione, sensibilizzazione ed educazione a supporto degli Enti locali che attivino progetti di valenza ambientale, nonché all'organizzazione o partecipazione ad eventi regionali, nazionali ed internazionali (decennio DESS. progetti interregionali. ecc...);

lett. g): € 360.000,00# (DR4) per "Iniziative di studio, di ricerca, di rilevazione e organizzazione di dati, anche finalizzati all'attività di pianificazione in campo ambientale".

Si prevedono, alcune collaborazioni esterne particolarmente qualificate per studi e/o consulenza, con le modalità di cui alla L.R. 52/86 sulla scorta di apposito capitolato d'oneri, ed in particolare si prevedono collaborazioni di alte professionalità che forniscano attività di supporto per la realizzazione di modifiche al P.R.G.R., di cui alla L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.

Inoltre, in virtù della convenzione da stipulare dalla Regione Abruzzo con la Società Abruzzo Engineering per le seguenti prestazioni: supporto tecnico-amministrativo agli uffici del "Servizio Gestione Rifiuti", gestione documentale, data base geografico per impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, manutenzione evolutiva, formazione ed aggiornamento dati per il sistema per la gestione degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, parte del fondo viene destinata per far fronte agli impegni presi con la predetta Società.

lett. h): € 30.000,00# (DR4) per "Iniziative tese all'attuazione delle politiche ambientali della Regione amiche mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati"

La somma sarà destinata a sostenere iniziative finalizzate ad elevare la sensibilizzazione di operatori pubblici e privati sui vantaggi della riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata secondo sistemi integrati (ECOMONDO).

1) di dare atto che l'importo totale di € 1.480.000,00# trova capienza nel capitolo

292210 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario recante il titolo "Fondo regionale di parte capitale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale - L.R.16.6.2006, n. 17 e s.m.i.";

2) di demandare ai competenti Servizi della Direzione Protezione Civile Ambiente tutti i successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento programmatico.

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE *SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI*

DETERMINAZIONE 14.05.2010, n. DR4/83:

D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. – Ditta MORGAN CARBON ITALIA s.r.l. – Sede legale: via Roma, n. 388 - 64014 Martinsicuro (TE) – RINNOVO provvedimento DF3/105 del 26.10.2004, per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio provvisorio, in conto proprio, di rifiuti pericolosi, da effettuarsi all'interno del proprio stabilimento di produzione nel comune di Martinsicuro – attività di smaltimento di cui alle operazioni D15 dell'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – successivamente volturato con DN3/42 del 30.03.2007.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale", ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

Preso atto del provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26.06.2006, avente per oggetto: "Avviso relativo alla segna-

lazione di inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali attuativi del D.Lgs. n. 152/06, pubblicato sulla G.U. in data 10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio 2006”;

Visto il D.Lgs. 08.11.2006, n. 284 recante “Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto l’art. 196 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., relativo alle competenze attribuite alle Regioni;

Visto l’art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “Disposizioni inerenti il rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti” nonché il rinnovo degli stessi;

Vista la Direttiva del 09.04.2002, “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, S.G., del 10.05.2002;

Vista la L.R. 19.12.2007 n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che ha abrogato la L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i.;

Vista la L.R. 21.11.2008 n. 16 “Provvedimenti urgenti e indifferibili” con la quale sono state introdotte modifiche alla L.R. 19.12.2007 n. 45;

Richiamata la D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006, L.R. 9.08.2006, n. 27 – art. 7, comma 4. “Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale”. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089;

Vista la D.G.R. n. 790 del 03/08/07 e successiva modifica D.G.R. n. 808 del 31.12.2009 avente ad oggetto “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2009” Modifiche ed integrazioni. Pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* N. 2 Speciale Ambiente del 29.01.2010. Reperibile sul sito internet ufficiale www.regione.abruzzo.it;

Visto il DM 17 dicembre 2009 avente ad oggetto “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” e s.m.i.;

Richiamato il DM Ambiente 15 febbraio 2010, pubblicato sulla GU del 27 febbraio 2010 con il quale il Ministero dell’Ambiente è intervenuto a modificare ed integrare il DM 17 dicembre 2009 – “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri”;

Richiamata la D.G.R. 29.11.2007 n. 1227 inerente “D.Lgs. 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”;

Richiamata la Determinazione del 11.01.2008, n. DN3/01 inerente:” Delibera di Giunta Regionale N. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. DISCIPLINA TRANSITORIA”;

Visto il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: “Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai

sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

Richiamato il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

Vista la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1961 del 15.09.1999 a favore della Ditta Elettrolitica del Basso Nera S.p.A. – Via Roma n. 338 – 64014 Martinsicuro (TE), avente per oggetto: “Rinnovo autorizzazione n. 3193 del 24.06.94 per l’esercizio delle operazioni di stoccaggio provvisorio, in conto proprio, di rifiuti pericolosi”;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DF3/105 del 26.10.2004, avente per oggetto: “D.Lgs. 05.02.1997 n° 22 art. 28 – L.R. 28.04.2000 n° 83 – Ditta Elettrolitica del Basso Nera S.p.A. – Via Roma n. 338 – 64014 Martinsicuro (TE) – Rinnovo dell’autorizzazione reg.le N. 1961 del 15.09.1999 per l’esercizio delle operazioni di stoccaggio provvisorio, in conto proprio, di rifiuti pericolosi.”;

Richiamata la Determinazione n. DN3/42 del 30.03.2007 avente ad oggetto “Ditta Morgan Carbon Italia S.r.l. Via Roma n. 338, - Martinsicuro (TE), già Elettrolitica Del Basso Nera S.p.A. Via Roma n. 338, 64014 Martinsicuro (TE) - Autorizzazione n. 105 del

26.10.2004 inerente : “Rinnovo dell’autorizzazione reg.le N. 1961 del 15.09.1999 per l’esercizio delle operazioni di stoccaggio provvisorio, in conto proprio, di rifiuti pericolosi.”Integrazione Codice Cer 06 02 04* (idrossido di sodio e potassio) e Volturazione della titolarità dell’autorizzazione reg.le”;

Esaminata l’istanza della Ditta Morgan Carbon Italia S.r.l. del 24.07.2009, acquisita agli atti in data 5.08.2009 prot. n. 14207/DR4, di rinnovo dell’autorizzazione regionale n. DF3/105/04 volturata ed integrata il 30.03.07 con Determinazione n. DF3/42/07;

Richiamata la nota del 14.10.2009, prot. n. 18326/DR4, con la quale il Servizio scrivente ha comunicato l’avvio del procedimento istruttorio e altresì richiesto agli Enti competenti il parere tecnico, così come previsto all’art. 4, comma 4, della L.R. n. 45/07, precisando che l’istanza in argomento è stata prodotta in prossimità della scadenza dell’autorizzazione oggetto di rinnovo;

Richiamata la nota del 29.01.2010 prot. n. 947, acquisita in data 2.02.2010 prot. n. 23265/RA con la quale l’Arta Dipartimento Provinciale di Teramo ha comunicato che in sede di sopralluogo effettuato il 28 gennaio 2010 ha richiesto alla ditta la produzione di una documentazione integrativa;

Vista la nota n. 2150 del 26.02.2010 dell’A.R.T.A. – Dipartimento Prov.le di Teramo, con la quale ha espresso Parere Tecnico favorevole al rinnovo dell’autorizzazione regionale n. DF3/105 del 26.10.2004 della Ditta Morgan Carbon Italia s.r.l., allegando la planimetria dell’impianto e dettando alcune condizioni, (riportate nel dispositivo);

Rilevato che con nota del 17.12.2009 prot. n. 22835/DR4 lo Scrivente servizio ha accolto la richiesta della ditta di riduzione del 40% dell’importo della garanzia finanziaria previsto dalla D.G.R. n. 790/07 – Allegata A – art. 8 per

il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001;

Vista la nota del 19.04.2010 prot. n. RA/70831 con la quale lo Scrivente Servizio ha restituito debitamente vistati, n. 3 esemplari della polizza fideiussoria n. 1861448, comprensivi dell'appendice n. 1, trasmessi rispettivamente con nota del 25.02.2010 e con nota del 30.03.2010;

Dato atto che le attività autorizzate con Determinazione n. DF3/105 del 26.10.2004, per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio provvisorio, in conto proprio, di rifiuti pericolosi, risultano proseguite in virtù della certificazione UNI EN ISO 14001, scadente alla data del 30.09.2012, già prodotta al fine dell'ottenimento delle riduzioni previste dalla citata D.G.R. N. 790/07 e s.m.i.;

Precisato che, l'autorizzazione regionale indicata in oggetto per poter rientrare nella disciplina di cui all'art. 209 comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 sia corredata dalla sotto indicata documentazione:

1. autocertificazione, di cui al comma 1 dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante "che non è stata realizzata nessuna variante rispetto a quanto previsto ed approvato dalla Determinazione DF3/105 del 26.10.2004";
2. copia conforme all'originale del certificato UNI EN ISO 14001, scadenza al 30.09.2012;

evidenziando che, ai sensi del comma 4 del predetto art. 209, l'autocertificazione mantiene la propria efficacia per ulteriori centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza della certificazione;

Precisato, che nel caso in cui tale documentazione risultasse conforme alla suddetta scadenza, codesta Ditta, può richiedere, nei termini

stabiliti dalla normativa vigente, la proroga dell'autorizzazione indicata in oggetto;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) datata 21.04.2010, e acquisita allo scrivente Servizio prot. n° 74546/RA del 22.04.2010, resa ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227;

Considerato, pertanto, che, allo stato attuale, dall'esame della documentazione non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, riservandosi, inoltre, di adottare ulteriori provvedimenti di competenza dello scrivente Servizio, al termine dei predetti approfondimenti istruttori;

Vista la Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la Legge n. 77 del 14.09.1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 alla ditta MORGAN Carbon Italia s.r.l. Via Roma, 338 – 64014 Martinsicuro (TE), l'autorizzazione alle operazioni di stoccaggio provvisorio, in conto proprio, di rifiuti pericolosi, fase di gestione identificabile ai sensi dell'Allegato B della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale fase "D15" – deposito preliminare ubicato nel Comune di Martinsicuro (TE) in Via Roma n. 338, al Fg. 22 particella 145 sub 6 per una superficie di mq. 75 secondo quanto indicato nella planimetria, parte integrante e so-

stanziale del presente provvedimento, per un tempo massimo di stoccaggio pari a 180 giorni e una potenzialità di seguito specificata:

- Potenzialità istantanea mc.: 93,5
- Potenzialità annua (mc. anno): 941

2. di stabilire che in conformità a quanto previsto dagli art.li 208, comma 12 e 209 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45, recando quanto precisato in premessa, il rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente pun-

to 1) è concesso dalla data di adozione del presente provvedimento fino alla data di scadenza del certificato UNI EN ISO 14001, fissata al 30.09.2012, salvo ulteriori comunicazioni ex art. 209 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ovvero richiesta di proroga da inoltrare nelle forme di legge;

3. stabilire che i codici CER ammissibili all'impianto oggetto della presente autorizzazione, come da Parere tecnico dell'A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Teramo, del 26.02.2010 prot. n. 2150, sono di seguito riportati:

Codice CER	Descrizione	Potenzialità istantanea (mc)	Potenzialità annua (mc/anno)
06 04 05* (solido polverulento)	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti	25	90
06 04 05* (solido non polverulento)	Rifiuti contenenti	25	95
06 02 04*	Idrossido di sodio e di potassio	40	750
13 02 05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati	2.5	5
07 01 07*	Fondi e residui di reazione, alogenati	1	1

Alle seguenti condizioni:

- Nel corso del sopralluogo si è verificato che l'area di stoccaggio del rifiuto liquido caratterizzato dal codice CER 06 02 04*, costituita da quattro serbatoi muniti di bacini di contenimento, non era dotata di idonea copertura atta ad evitare che le acque meteoriche possano riempire il bacino stesso. Pertanto si ritiene necessario che la Ditta realizzi un'idonea co-

pertura di stoccaggio. Qualora ciò non fosse tecnicamente fattibile, la Ditta dovrà adottare ogni precauzione per mantenere il bacino di contenimento libero dalle acque meteoriche.

- Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto della normativa di settore vigente. In linea generale, i rifiuti dovranno essere stoccati su superfici impermeabili dotate di idonea copertura. I rifiuti

liquidi, e le materie prime allo stato liquido, utilizzate dalla Ditta nel ciclo produttivo, dovranno essere stoccati in serbatoi muniti di bacino di contenimento.

4. di confermare integralmente, quanto altro contenuto nella precedente autorizzazione per quanto applicabile;
 5. di prescrivere, secondo quanto indicato in premessa, l'invio della autocertificazione, di cui al comma 1 dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della copia conforme del certificato UNI EN ISO 14001 con scadenza 30.09.2012, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data del presente provvedimento; decorso inutilmente tale termine lo Scrivente Servizio provvederà alla adozione dei consequenziali provvedimenti ai sensi di legge;
 6. di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all'atto del rilascio della presente autorizzazione;
 7. di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
 9. di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
 10. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Martinsicuro (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. Direzione Centrale di Pescara, all'ARTA Dipartimento Provinciale di Teramo ed all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Abruzzo presso la CCIAA di L'Aquila;
 11. di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta Morgn Carbon Italia s.r.l. – sede legale: Via Roma, n. 338 – Martinsicuro (TE);
 12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 07.06.2010, n. DR4/92:

Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 e s.m.i., art. 208 – Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 e s.m.i., art. 45 - D.G.R. 400/04 e s.m.i. – Società AMBIENTE S.p.A. – Via Montesecco 56/A – 65010 Spoltore. Impianto di pretrattamento e valorizzazione delle sostanze recuperabili con il sistema di conferimento differenziato, da ubicare in loc. “Passo Cordone” del Comune di Loreto Aprutino (PE): 1. proroga dei lavori di realizzazione. 2. approvazione del piano di adeguamento alle direttive della DGR 400 e s.m.i. con contestuale variante non sostanziale a quanto approvato con D.D. n. 51 del 16.05.2001.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 , ”Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Richiamata la Direttiva 09 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n° 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Visto il DM 17 dicembre 2009 avente ad oggetto “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” e s.m.i.;

Richiamato il DM Ambiente 15 febbraio 2010, pubblicato sulla GU del 27 febbraio 2010 con il quale il Ministero dell’Ambiente è intervenuto a modificare ed integrare il DM 17 dicembre 2009 – “ Istituzione del sistema di

controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri”;

Vista la Legge Regionale 19.12.2007 n° 45, “(Norme per la gestione integrata dei rifiuti)” e s.m.i., pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* n° 10 Straordinario del 21.12.2007;

Vista la D.G.R. 26.05.2004 n. 400, inerente “L.R.. 28.04.2000, n. 83, art. 19 Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per la gestione di impianti di trattamento dei rifiuti”;

Vista la D.G.R. 25.11.2005 n. 1244, inerente “ L.R. 28.04.2000, n. 83, art. 19 Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 400/04. Pubblicata sul *B.U.R.A.* N. 1 Speciale del 04/01/06”;

Vista la D.G.R. n° 1192 del 04.12.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007 n° 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti” e s.m.i.

Vista la D.G.R. n° 1399 del 29.11.2006 concernente: “L.R. 09.08.2006, n. 27 – art. 7, comma 4, Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 04.11.2005, n. 1089”;

Richiamata la D.G.R. 5.09.1996 n. 4336 “ Programma Operativo Plurifondo Abruzzo 1994/96 relativo al FERS – Misura 4.1 – azione c): Centri di pretrattamento e di valorizzazione delle sostanze recuperabili raccolte con il sistema di conferimento differenziato: Individuazione dei bacini di utenza ottimali per la raccolta differenziata e soggetti attuatori – Ripartizione ed assegnazione fondi”;

Richiamata la D.G.R. 31.08.1998 n. 2313 “ Programma Triennale per la tutela dell’Ambiente 1994-96 – Area programmatica

“E”, Sviluppo Occupazionale nel Mezzogiorno – Scheda 3: “ Organizzazione dei servizi ed acquisizione di attrezzature per la raccolta e la valorizzazione delle frazioni recuperate, attivazione di campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale”. Modificazione fase attiva. Individuazione soggetto attuatore. Concessione e liquidazione primo acconto del 5%;

Richiamata la D.G.R. 9.07.2008 n. 63 “ P.T.T.A. 1994/96. Documento Regionale di Programma della Regione Abruzzo – Area programmatica “- “Area di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno” . Progetti nn. 3,42,43,44 e 50. Conferma e prosecuzione interventi da parte della Regione Abruzzo”

Richiamata la D.G.R. 29.11.1997 n. 1227 inerente “D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”;

Considerato che ai sensi dell’art. 178, comma 3, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e nazionale;

Richiamata l’autorizzazione regionale n. 51 del 16.05.2001 rilasciata a favore del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi dell’Area Pescara Spoltore (PE) , con la quale si approva ai sensi dell’art. 27 e 28 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il progetto relativo ad un centro di pretrattamento e valorizzazione delle sostanze recuperabili con il sistema del conferimento differenziato, da ubicare in loc. “Passo Cordone” del Comune di Loreto Aprutino (PE), piattaforma ecologica di tipo “B”, volturata a favore di Ambiente S.p.A. con Determinazione n. DF3/51 del 10.06.2003;

Richiamata , altresì, la Determinazione N. DF3/22 del 28.02.2005 con quale viene concessa alla Società Ambiente S.p.A. la proroga ai sensi dell’art. 27 del D.L.vo 22/97, inerente la realizzazione dell’impianto (validità anni 2 a far data dalla notifica);

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 101 del 17.08.2007 con la quale viene concessa un’ulteriore proroga limitatamente alla fase della costruzione, termini scaduti in data 17.08.2009;

Vista la nota del 11.07.2007, prot. n. 1242 con la quale la Società Ambiente S.p.a. ha trasmesso il progetto di variante relativo all’adeguamento funzionale della Piattaforma in oggetto indicata;

Vista la nota del 23.04.2007 prot. n. 7129/DN3 con la quale lo Scrivente Servizio in base all’art. 3 della D.G.R. 400/04 e s.m.i., ha richiesto alla Società Ambiente S.p.A., l’invio della documentazione progettuale inerente gli interventi, previsti per l’adeguamento dell’impianto, documentazione pervenuta con nota del 10.01.2008 prot. n. 59;

Esaminato il verbale della riunione del 31.01.2008, inerente la valutazione sia dell’adeguamento della piattaforma autorizzata, con Ord. 51 del 16 maggio 2001 e successive proroghe, alla DGR 400/04 e s.m.i., sia della variante progettuale trasmessa con nota prot. n. 1242 del 11.07.2007, acquisita con prot. n. 13936/DN3 del 18.07.2007 e con successiva nota prot. n. 59 del 10 gennaio 2008, ns. prot. n. 849/DN3 dell’11 gennaio 2008, nel quale si rileva che il GdL ha ritenuto di dover richiedere alla Società ulteriori chiarimenti ed integrazioni documentali;

Esaminato il verbale della riunione del 4.06.2008, inerente la valutazione della documentazione e del parere Arta acquisito in sede di Conferenza con nota prot. n. 3172/SCPE-PE del 3.06.2008, nel quale si rileva che il GdL esaminata la suddetta documentazione al fine

dell'espressione dell'apposito parere conclusivo, richiede alla Società ulteriori integrazioni e prescrizioni;

Vista la nota del 28.09.2009 prot. n. 1781, acquisita agli atti in data 2.10.2009 prot. n. 17538/DR4, con la quale la Società Ambiente S.p.a., ha richiesto un'ulteriore proroga di anni due per la sola realizzazione della Piattaforma Ecologica;

Richiamata la nota 19743/DR4 del 3.11.2009 con la quale in riferimento all'istanza di cui sopra il Servizio Scrivente, ha comunicato che i termini di validità della D.D. 101/07 erano scaduti in data 17.08.2009, e, altresì, in relazione all'iter di adeguamento dell'impianto alle direttive della D.G.R. 400/04 e s.m.i., ha sollecitato la Società alla trasmissione degli elaborati progettuali già richiesti nella riunione del gruppo di lavoro (GdL) del 4.06.2008, che fissava al 6.07.2008 il termine ultimo per la trasmissione degli stessi, facendo presente che il procedimento oggetto di rinnovo rimaneva sospeso fino alla trasmissione dei suddetti elaborati;

Vista la nota del 17.12.2009 prot. n. 2299, acquisita agli atti in data 23.12.2009 prot. n. 23291/DR4, con la quale la Società Ambiente S.p.a., ha chiesto un'ulteriore proroga di trenta giorni per la trasmissione della documentazione prevista per l'adeguamento dell'impianto alle direttive della D.G.R. 400/04 e s.m.i.; proroga accordata con nota del 15.01.2010 prot. n. 841/DR4, fino al 23 gennaio 2010;

Vista la nota del 22.01.2010, prot. n. 66, acquisita agli atti in data 25.01.2010 prot. n. 1429/DR4, con la quale la Società Ambiente S.p.a, in risposta alla ns. nota prot. n. 841/DR4 del 15.01.2010, ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. 400/04 e s.m.i., n. 3 copie della documentazione che qui di seguito si elenca:

1. Relazione tecnica - Variante "Adeguamento funzionale di Piattaforma con annessa Stazione Ecologica"- gennaio

2010;

2. Planimetria progetto definitivo – variante 2007/2010 - Tav. 1f – scala 1:500;
3. Inquadramento territoriale - Tav. 1 - scale varie;
4. Recinzioni esterne – Planimetria Prospetti e Sezioni - Tav. 2 – scala 1:200;
5. Viabilità interna – Tav. 2 A - scala 1:200;
6. Capannone industriale con annessi uffici e locali di servizio - Tav. 3 – scala 1:100;
7. Capannone industriale con annessi uffici e locali di servizio prospetto e sezioni - Tav. 3;
8. Ufficio pesa: Pianta – Prospetti – Sezione – Tav. 4 – scala 1:500;
9. Aree di deposito rifiuti ed impianti a rete esterni – Planimetria – Sezioni – Tav. 5 – scala 1:200;

Visto il verbale della seduta del 10.03.2010;

Visto il verbale della seduta del 30.03.2010;

Richiamata la nota prot. n. 2156/DIP del 14.04.2010 del competente Dipartimento Provinciale dell'ARTA di Pescara, pervenuta agli atti dello scrivente Servizio in data 21.04.2010 prot. n.RA/73810, con la quale esprime parere tecnico favorevole alla realizzazione di una piattaforma di tipo "B" da ubicare in loc. "Passo Cordone" nel rispetto delle seguenti prescrizioni :

1. La ditta curerà la perfetta impermeabilizzazione delle superficie interessate alla movimentazione dei rifiuti e al transito dei relativi automezzi, curandone il governo e la raccolta delle acque meteoriche da avviare a trattamento; allo scopo di ridurre il consumo di suolo, risorsa fondamentale non rinnovabile, curerà altresì di ridurre per quanto possibile tali

impermeabilizzazioni per quanto riguarda le superfici non interessate alla movimentazione dei rifiuti, provvedendo a sistemazioni a verde e, per quanto riguarda i parcheggi delle auto, la realizzazione di superfici drenanti rodabili (es. ad "erborella");

2. Per quanto riguarda la raccolta delle acque di prima pioggia, si faccia riferimento al disposto del D.Lgs. 152/06 (non essendo più in vigore la L.R. 17/2008) e, in particolare, alla raccolta dei primi 5 mm di pioggia, anziché 4 mm, da avviare a trattamento di sedimentazione/disoleazione;
3. Sugli scarichi afferenti ad entrambe le reti (acque bianche e acque nere) siano realizzati pozzetti d'ispezione, idonei al campionamento ed accessibili alle autorità preposte al controllo;
4. Vengano realizzati due piezometri da ubicare rispettivamente uno a monte e l'altro a valle idrogeologica dell'impianto in modo da permettere il controllo dell'andamento della superficie piezometrica e delle caratteristiche geometriche dell'acquifero. I piezometri dovranno essere adeguatamente protetti in superficie al fine di evitare infiltrazioni di acque superficiali e dovranno essere ubicati in modo da risultare funzionali ed accessibili per successivi campionamenti e misurazioni di livello. Prima dell'inizio dei lavori nello stabilimento realizzato, dovranno essere prelevati due campioni di acque sotterranee, uno a monte uno a valle idrogeologica, da sottoporre ad analisi per la ricerca di eventuali contaminanti presenti e per consentire di monitorare, per il futuro, l'insorgere di eventuali inquinanti connessi alle attività svolte sul sito. Il monitoraggio a produzione avviata venga effettuato con frequenza annuale ed i dati

saranno trasmessi al dipartimento Provinciale di Pescara dell'ARTA Abruzzo, al quale dovranno esser comunicati altresì, di volta in volta e con almeno 10 giorni di anticipo, l'ora e il giorno dell'effettuazione dei campionamenti, per consentire di potervi assister, di prelevare eventualmente aliquote di campione per controanalisi di verifica e di concordare i parametri da ricercare;

5. Siano confermati, ancorché correttamente trascodificati a CER, i rifiuti previsti nel progetto iniziale.

Preso atto che con nota del 20.05.2010, acquisita agli atti in data 24.05.2010 prot. n. RA/98820, la Società Ambiente S.p.a. ha inoltrato la dichiarazione sostitutiva di certificazione, (Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) ai sensi della D.G.R. n. 1227 del 29.11.2007;

Vista la legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Considerato, pertanto, che dall'esame della documentazione non risultano elementi ostativi dell'autorizzazione in oggetto;

Vista la legge n. 77 del 14.09.1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

Accertata la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono riportate:

- 1) di prorogare alla Società AMBIENTE S.p.A. - Via Montesecco, 56/A - 65010 Spoltore, l'Ordinanza n. 51 del 16.05.2001, volturata con Determinazione n. DF3/51 del 10.06.2003, rinnovata senza modifiche, con DF3/22 del 28 febbraio 2005 e con D.D.

- n.101/2007, limitatamente per la fase della costruzione un centro di pretrattamento e valorizzazione delle sostanze recuperabili con il sistema di conferimento differenziato (piattaforma ecologica di tipo B), identificabile al foglio 35, particelle catastali n. 9 – 109 – 83, per una estensione totale area autorizzata di 26.000 mq. ed una potenzialità di 1726,78 tonn/anno;
- 2) di concedere, la proroga indicata al precedente punto 1) per la durata di anni 2 (due) a far data dalla notifica del presente provvedimento;
 - 3) DI approvare il Piano di Adeguamento (PdA) della Società Ambiente S.p.A. relativo alla Piattaforma di tipo “B” ai sensi dell’art.3 della D.G.R n 400/04 e s.m.i., così come risultante dalla documentazione presentata, richiamata in premessa, specificatamente:
 1. Relazione tecnica - Variante “Adeguamento funzionale di Piattaforma con annessa Stazione Ecologica”- gennaio 2010;
 2. Planimetria progetto definitivo – variante 2007/2010 - Tav. 1f – scala 1:500;
 3. Inquadramento territoriale - Tav. 1 - scale varie;
 4. Recinzioni esterne – Planimetria Prospetti e Sezioni - Tav. 2 – scala 1:200;
 5. Viabilità interna – Tav. 2 A - scala 1:200;
 6. Capannone industriale con annessi uffici e locali di servizio - Tav. 3 – scala 1:100;
 7. Capannone industriale con annessi uffici e locali di servizio prospetto e sezioni - Tav. 3;
 8. Ufficio pesa: Pianta – Prospetti – Sezione – Tav. 4 – scala 1:500;
 9. Aree di deposito rifiuti ed impianti a rete esterni – Planimetria – Sezioni – Tav. 5 – scala 1:200;
- 4) di stabilire che l’approvazione di cui al suddetto punto 3) è concessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. La ditta curerà la perfetta impermeabilizzazione delle superficie interessate alla movimentazione dei rifiuti e al transito dei relativi automezzi, curandone il governo e la raccolta delle acque meteoriche da avviare a trattamento; allo scopo di ridurre il consumo di suolo, risorsa fondamentale non rinnovabile, curerà altresì di ridurre per quanto possibile tali impermeabilizzazioni per quanto riguarda le superfici non interessate alla movimentazione dei rifiuti, provvedendo a sistemazioni a verde e, per quanto riguarda i parcheggi delle auto, la realizzazione di superfici drenanti rodabili (es. ad “erborella”);
 2. Per quanto riguarda la raccolta delle acque di prima pioggia, si faccia riferimento al disposto del D.Lgs. 152/06 (non essendo più in vigore la L.R. 17/2008) e, in particolare, alla raccolta dei primi 5 mm di pioggia, anziché 4 mm, da avviare a trattamento di sedimentazione/disoleazione;
 3. Sugli scarichi afferenti ad entrambe le reti (acque bianche e acque nere) siano realizzati pozzetti d’ispezione, idonei al campionamento ed accessibili alle autorità preposte al controllo;
 4. Vengano realizzati due piezometri da ubicare rispettivamente uno a monte e l’altro a valle idrogeologica dell’impianto in modo da permettere il controllo dell’andamento della superficie piezometrica e delle caratteristiche geometriche dell’acquifero. I piezometri dovranno essere adeguatamente protetti in

superficie al fine di evitare infiltrazioni di acque superficiali e dovranno essere ubicati in modo da risultare funzionali ed accessibili per successivi campionamenti e misurazioni di livello. Prima dell'inizio dei lavori nello stabilimento realizzato, dovranno essere prelevati due campioni di acque sotterranee, uno a monte uno a valle idrogeologica, da sottoporre ad analisi per la ricerca di eventuali contaminanti presenti e per consentire di monitorare, per il futuro, l'insorgere di eventuali inquinanti connessi alle attività svolte sul sito. Il monitoraggio a produzione avviata venga effettuato con frequenza annuale ed i dati saranno trasmessi al dipartimento Provinciale di Pescara dell'ARTA Abruzzo, al quale dovranno esser comunicati altresì, di volta in volta e con almeno 10 giorni di anticipo, l'ora e il giorno dell'effettuazione dei campionamenti, per consentire di potervi assister, di prelevare eventualmente aliquote di campione per controanalisi di verifica e di concordare i parametri da ricercare;

5. Siano confermati, ancorché correttamente transcodificati a CER, i rifiuti previsti nel progetto iniziale.
- 5) di stabilire che i lavori di adeguamento di cui ai suddetti punti 3) e 4) dovranno essere realizzati nelle tempistiche di cui al suddetto punto 2);
- 6) di prescrivere che entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la società Ambiente SpA trasmetta, secondo le vigenti disposizioni normative in materia, l'elenco transcodificato dei CER originariamente autorizzati con D.D. n.51 del 16.05.2001, che sarà oggetto di una successiva valutazione da parte di questo Servizio attraverso gli organi competenti. Decorso inutilmente tale termine lo Scrivente Servi-

zio provvederà alla adozione dei consequenziali provvedimenti ai sensi di legge;

- 7) di prescrivere, al termine dei lavori di costruzione, l'invio della comunicazione della data di avvio dell'impianto e di esercizio provvisorio dello stesso, con contestuale invio all'Autorità Competente di:
- della documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie;
 - il progetto esecutivo posto in appalto e redatto ai sensi della normativa vigente sui Lavori Pubblici (D.L.gs. 163/06, D.P.R. N. 554/99 e s.m.i);
 - di una comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori il quale attesta:
 - l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato,
 - l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale,
 - il nominativo del responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche.
- 8) di obbligare la Società AMBIENTE S.p.A. – Via Montesecco, 56/A – 65010 Spoltore (PE), a possedere nel corso della fase realizzativa dell'impianto di pretrattamento e valorizzazione delle sostanze recuperabili con il sistema di conferimento differenziato, adeguata assicurazione R.C. secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 790/07 e successiva D.G.R. n. 808 del 31.12.2009;
- 9) di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all'atto del rilascio della presente autorizzazione;
- 10) di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all'osservanza dei

seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
 - deve essere evitato lo stoccaggio temporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
- 11) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge,

di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;

- 13) di richiamare la Società Ambiente S.p.A., autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell'art. 189 (Catasto Rifiuti), dell'art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Pescara e all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;
- 14) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di Loreto Aprutino (PE), alla Amministrazione Provinciale di Pescara, all'A.R.T.A. - Abruzzo Dipartimento Provinciale di Pescara e all'A.R.T.A. - Abruzzo (Direzione Centrale di Pescara) e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. dell'Aquila;
- 15) di redigere il presente atto in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di Legge, alla Società AMBIENTE S.p.A. – Via Montesecco, 56/A – 65010 Spoltore (PE);
- 16) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta

giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 11.06.2010, n. DR4/98:

D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. – D.Lgs. 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.. Autodemolizione CICCONE Giuseppe – Via Antonelli, n. 10 – 65129 Pescara - Rinnovo dell'autorizzazione regionale n. DN3/19 del 15.03.2004, inerente l'esercizio di un centro di raccolta e trattamento dei veicoli a motore per le attività di smaltimento e recupero, di cui alle fasi R13 e D15. Approvazione del Piano di adeguamento e volturazione della titolarità dell'autorizzazione DF3/19 del 15.03.2004 da "Autodemolizione CICCONE Giuseppe" – Sede legale: Via Antonelli n. 10 - 65129 Pescara (PE), a "CICCONE GIUSEPPE SRL".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1) di rinnovare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale n. DF3/19 del 15.03.2004 per l'esercizio di un centro di raccolta e trattamento dei veicoli a motore, anche ai fini di quanto disposto dalla L. n. 166/09 di modifica al D.Lgs. 209/03 e a quanto disposta all'art. 231 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., pres-

so l'impianto ubicato nel comune di Pescara, in via Antonelli, n. 10 ed identificato in catasto terreni al foglio n. 29, particelle n. 243, 247, 654, 657, 658 per complessivi mq. 5010, per una potenzialità dell'impianto di 1100 t/a, pari a circa 1000 autoveicoli e circa 100 t/anno pari a circa 300 ciclomotori per le attività di smaltimento e recupero, di cui alle fasi D15 e R13 degli Allegati B e C, parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- 2) di stabilire che in conformità a quanto previsto dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., il rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente punto, è concessa per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalla Legge;
- 3) di volturare la titolarità dell'autorizzazione regionale n. DN3/19 del 15.03.2004 da "Autodemolizione Ciccone Giuseppe" – Sede legale: Via Antonelli, n. 10 - 65129 a "CICCONE GIUSEPPE SRL" - Sede legale: Via Antonelli, n. 10 – 65129 Pescara (PE);
- 4) di approvare, altresì, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i., il Piano di Adeguamento del centro di autodemolizione così come risultante dalla documentazione presentata, richiamata in premessa consistente in :
 - All. A - Relazione tecnica del 3.09.2009;
 - All. B - Rilievo fonometrico di impatto acustico, a firma del tecnico dr. Vincenzo Cocca;
 - All. C – Planimetria – tavola 1 – del 12.03.2009, a firma del geom. Edoardo Pelusi, contenente anche in legenda lo stato di fatto dell'impianto e delle opere da realizzare;
 - All. D – Planimetria – tavola 1 - conte-

nente: Stralcio P.R.G. – Stralcio catastale fg. 29 – particella 657 - Particolare Planimetrico;

e della successiva documentazione presentata in data 06.04.2010, in particolare:

- All. 1 - Relazione tecnica - datata 03.09.2009, a firma di Ciccone Giuseppe;
- All. 2 - Progetto –Tav. 1 - datato 22.03.2010;
- All. 3 - Stralcio P.R.G. - Piano Regionale Paesistico - datato 01.04.2010;
- All. 4 - Stralcio P.R.G. - Vincoli esistenti sul territorio - datato 01.04.2010;
- All. 5 - Stralcio P.R.G. - datato 01.04.2010;
- All. 6 - Stralcio Catastale - datato 01.04.2010;
- All. 7 - Dichiarazione Asseverata sottoscritta da un tecnico competente - datata 01.04.2010;
- All. 8 - Chiarimento sull'utilizzo errato del codice CER 130308 – datato 06.04.2010;

5) di prescrivere, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i., che il termine per la conclusione dei lavori previsti dal Piano di Adeguamento, da eseguirsi con modalità previste nel progetto, non può essere superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto, riferita a quella di rilascio del presente atto; entro il termine di 60 gg. successivi alla predetta scadenza la ditta provveda ad ottemperare a quanto riportato alle lettere a), b), c) e d), pag. 7 del parere A.R.T.A. prot. n. 23337DIP del 22.04.2010 citato in premessa e indicato al successivo punto 6), rendendone note le risultanze all'A.R.T.A Dipartimento di Pescara nei termini indicati;

6) di prescrivere che il rinnovo di cui al punto 1) e l'approvazione di cui al punto 4) secondo quanto indicato nel parere dell'Arta del 22.04.2010 prot. n. 233/DIP sono condizionate al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Omississ

Prescrizioni relative agli impianti:

- a) A lavori completati la Ditta effettui, tramite un tecnico competente in acustica, un monitoraggio fonometrico sui ricettori sensibili nell'intorno dell'insediamento, con gli impianti in piena operatività. Il monitoraggio verifichi l'effettivo rispetto dei valori-limite fissati dalla legge o-ove esistenti- dalla pianificazione comunale, per le emissioni sonore e in caso di superamento attui tutti gli opportuni interventi risanatori. Le risultanze di tale monitoraggio, eventualmente corredate del progetto delle opere di bonifica acustica che si siano rese necessarie a seguito dell'eventuale superamento dei limiti, dovranno essere trasmesse a questo Dipartimento per le conseguenti valutazioni;
- b) Il trattamento delle acque meteoriche dovrà prevedere la raccolta delle acque di prima pioggia secondo il D.Lgs. 152/06 (i primi 5 mm di pioggia), e il loro stoccaggio deve essere dimensionato affinché il trattamento di sedimentazione/disoleazione ne consenta lo smaltimento entro il tempo massimo di 7 giorni e avvenga conformemente al disposto della L.R. 60/2001;
- c) La ditta realizzi due piezometri da ubicare rispettivamente uno a monte e uno a valle idrogeologica dell'impianto, opportunamente posizionati per seguire il flusso delle acque e permettere il controllo dell'andamento della superficie piezometrica e delle caratteristiche geo-

metriche dell'acquifero superficiale. Prima dell'inizio dei lavori nello stabilimento ristrutturato secondo il progetto, dovranno essere prelevati due campioni di acque sotterranee, uno a monte uno a valle idrogeologica, da sottoporre ad analisi per la ricerca di eventuali contaminanti connessi alle attività svolte sul sito, i cui parametri dovranno includere quelli di cui al successivo punto "d". I piezometri dovranno essere adeguatamente protetti in superficie al fine di evitare infiltrazioni di acque superficiali e dovranno essere ubicati in modo da risultare funzionali ed accessibili per successivi campionamenti e misurazioni di livello. Qualora nel corso delle perforazioni venissero riscontrate evidenze o indizi dell'esistenza di una possibile situazione di contaminazione dei terreni, si dovrà procedere anche alla caratterizzazione dei terreni a norma delle indicazioni del D.Lgs. 152/06 e secondo la procedura di cui al successivo punto "d";

- d) L'area dovrà essere sottoposta ad indagine ambientale quale "sito con attività in esercizio", (ex art. 240 lettera "g" D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). L'indagine preliminare dovrà includere i parametri: Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, PCB, PCT, Piombo, Cadmio, Cromo totale, Mercurio, Nichel, Stagno. Su tali parametri, ove si accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, la Ditta provvederà a darne notizia con apposita autocertificazione, al Comune, alla Provincia e all'ARTA - Dipartimento di Pescara. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 dell'art. 242 del D.Lgs 152/06 accerti dell'avvenuto superamento delle CSC anche di un solo parametro, dovrà essere data immediata notizia al Comune, alla Provincia e all'ARTA, con una proposta delle misu-

re di prevenzione e di messa in sicurezza operativa adottate e per il seguito degli adempimenti stabiliti dal predetto art. 242.

Prescrizioni suggerite in relazione alla gestione:

- e) I settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi, devono essere dotati di apposita copertura;
- f) Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne siano mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- g) I serbatoi fissi o mobili dei liquidi pericolosi devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno, oltre che di vasche di contenimento di potenziali sversamenti incidentali;
- h) Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato e relativo codice CER, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- i) Lo stoccaggio degli oli usati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392;
- j) I pezzi smontati contaminati da oli devono essere sempre stoccati su basamenti impermeabili;
- k) I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad esser reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti

trattamenti siano effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;

- l) Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
- m) Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- n) L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza e non deve costituire un fattore di impatto percettivo negativo sul paesaggio, in particolare dai punti di visuale che interessano la frequentazione della Riserva Naturale Regionale Pineta dannunziana;
- o) Particolare attenzione andrà posta alla rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB ed alla rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;

- p) Gli pneumatici usati dovranno essere conservati al coperto, per evitare ristagni, al loro interno, di acqua piovana che potrebbero costituire microhabitat per lo sviluppo di larve di culicidi e in particolare di *Aedes albopictus* (zanzara-tigre);
- q) La creazione della barriera-filtro verde vegetale avvenga all'interno del perimetro e quindi della proprietà - dell'insediamento per poterne curare l'assetto e la manutenzione. Trattandosi di area afferente a zona di rispetto di una riserva Naturale, è d'obbligo il ricorso a specie vegetali appartenenti al modello vegetazionale spontaneo locale e a tipi genetici locali. Tale piantumazione dovrà esser concordata con il Comune di Pescara, in qualità di gestore della Riserva.

Omississ

- 7) di stabilire che, per quanto concerne l'esercizio dell'attività di autodemolizione la ditta può acquisire in ingresso veicoli da demolire, che nello specifico possono essere:

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO
16 01 04*	Veicoli fuori uso.
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose.

- 8) di stabilire, inoltre, che per i rifiuti costituiti da parti di autoveicoli provenienti da attività artigianali operanti nel campo della manutenzione e riparazione dei veicoli, ex art. 5, comma 15 del D.Lgs. 209/05 e s.m.i., nonché per i veicoli fuori uso non rientranti nelle disposizioni indicate all'art. 231 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. la ditta interessata, al fine di dar luogo al rilascio della relativa autorizzazione, provveda ad inoltrare istan-

za in tal senso allegando una relazione tecnica di dettaglio in ordine ai quantitativi relativi ad ogni singolo CER e le relative potenzialità sia annua che istantanea, gestibile nell'impianto di che trattasi, da trasmettere alla Regione Abruzzo, all' A.R.T.A. e alla Provincia di Pescara entro 15 gg. dalla notifica del presente provvedimento, in merito al cui contenuto saranno adottati i provvedimenti consequenziali;

9) di stabilire che, per quanto concerne le successive operazioni di autodemolizione consistenti nello smontaggio, bonifica e

messa in sicurezza dei veicoli, si potranno originare tra l'altro le seguenti tipologie di rifiuti:

CODICI CER	DESCRIZIONE RIFIUTO
13 01 09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.
13 01 10*	Oli per circuiti idraulici, non clorurati.
13 01 11*	Oli sintetici per circuiti idraulici.
13 01 12*	Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili.
13 01 13*	Altri oli per circuiti idraulici.
13 02 04*	Scarti di olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.
13 02 05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.
13 02 06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13 02 07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile.
13 02 08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13 05 06*	Oli prodotti della separazione olio acqua.
13 05 07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 07 01*	Olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*	Petrolio
13 07 03*	Altri carburanti (comprese le miscele).
13 08 02*	Altre emulsioni.
14 06 01*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02*	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03*	Altri solventi e miscele di solventi
15 02 02*	Assorbenti materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 01 03	Pneumatici fuori uso.
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi e altri componenti pericolosi
16 01 07*	Filtri dell'olio.
16 01 08*	Componenti contenenti mercurio.
16 01 09*	Componenti contenenti PCB

16 01 10*	Componenti esplosivi (ad esempio ("air bag").
16 01 11*	Pastiglie per freni contenenti amianto.
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11.
16 01 13*	Liquidi per freni.
16 01 14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.
16 01 15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14.
16 01 16	Serbatoi per gas liquido.
16 01 17	Metalli ferrosi.
16 01 18	Metalli non ferrosi.
16 01 19	Plastica.
16 01 20	Vetro.
16 01 21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti.
16 02 10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alla voce 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*
16 06 01*	Batterie al piombo.
16 08 01	Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07).
16 08 02*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 05*	Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
16.10.02	Soluzioni acquose di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.01

16.10.04	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03
19 10 03*	Fluff-frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose.
19 10 04	Fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03.

- 10) di prescrivere il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 151/05 in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) per i codici di pertinenza in uscita per le attività di auto-demolizione;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003, mentre per quanto riguarda la gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all'art. 231, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- 12) di disporre l'acquisizione delle valutazioni da parte del Comune di Pescara in ordine alle osservazioni espresse nel parere tecnico sopra richiamato, in particolare:
- f) Ricade all'interno di un territorio sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e s.m.i., per cui necessita di autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 151 del citato decreto;
- g) Ricade nella fascia di protezione esterna (individuata dal Piano di Assetto Naturalistico adottato come zona E) della riserva Naturale Regionale "Pineta dannunziana" istituita con L.R. 18 maggio 2000, n. 96, e la cui gestione è trasferita al Comune di Pescara (L.R. 9 aprile 2001, N. 19, "Modifiche alla L.R. 69/2000 recante: Istituzione della riserva naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana");
- h) E' posto a circa 200 m da una zona abitata (case del quartiere Villaggio Alcyone-San Silvestro Spiaggia);
- i) E' in zona classificata dal PRG di Pescara (approvato con atto del Consiglio Comunale n. 94 del 08.06.2007) "F10" con la denominazione "zona verde di filtro";
- 13) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 14) di prescrivere, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell'Allegato I del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
- a. effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;
- b. effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

- c. rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- d. rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- e. eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
- 15)di stabilire che, ai sensi dell'art.15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall'art. 231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:
- a. il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'Allegato III dello stesso;
- b. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con le modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto Legge 03.08.2007 n. 117), dal Pacchetto sicurezza (Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92) e dal Decreto Ministro Giustizia 17 dicembre 2008 che aggiorna gli importi delle sanzioni;
- c. l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.
- 16)di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 e s.m.i. non costituiscono elementi ostativi all'atto del rilascio della presente autorizzazione;
- 17)di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;
- 18)di obbligare la ditta al possesso delle garanzie finanziarie adeguate alla D.G.R. 790/07 e s.m.i. per tutta la durata dell'autorizzazione, in mancanza si procederà alla adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 e s.m.i.;
- 19)di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- 20)di richiamare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione, per quanto applicabile, al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell'art. 189 (Catasto Rifiuti), dell'art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Pescara e all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale

Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

- 21) di richiamare la ditta autorizzata all'osservanza di quanto previsto dal D.M. Ambiente 15 febbraio 2010, pubblicato sul G.U. del 27 febbraio 2010, con il quale il Ministero dell'Ambiente è intervenuto a modificare ed integrare il D.M. 17 dicembre 2009 – “ Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI”;
- 22) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Pescara (PE), all'Amministrazione Provinciale di Pescara, all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara, al P.R.A. della Provincia di Pescara ed all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. dell'Aquila;
- 23) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla ditta CICCONE GIUSEPPE SRL - Sede Legale. Via Antonelli, n. 10 – 65129 Pescara (PE);
- 24) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 15.06.2010, n. DR4/99:

D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – D.Lgs. 25.07.2005, n. 151 – L.R. 19.12.2007 n. 45 - Volturazione della titolarità della autorizzazione n. DN3/98 del 02.08.2007 inerente l'esercizio di un impianto di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) ubicato in via Basile n. 3, nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) da: “Cooperativa Sociale Ambiente 2000” a: “Ambiente 2000 S.r.l. “– Sede Legale: Piazza Aldo Moro – 85051 Bella (Pz) – Sede Operativa: Via Brasile n. 2 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) – C.F./P.IVA 01734620766.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) di volturare ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – D.Lgs. 25.07.2005, n. 151- L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. la titolarità della autorizzazione n. DN3/98 del 02.08.2007 inerente l'esercizio di un impianto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), ubicato in Via Basile, n. 2, nel comune di Roseto degli Abruzzi (TE) da: “Cooperativa Sociale Ambiente 2000” a: “Ambiente 2000 S.r.l. “– Sede Legale: Piazza Aldo Moro – 85051 Bella (Pz) – Sede Operativa: Via Brasile n. 2 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) – C.F./P.IVA 01734620766;
- 2) di confermare, integralmente, quanto altro contenuto nella precedente autorizzazione, precisando che la validità della presente au-

torizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della determinazione n. DN3/98 del 02.08.2007;

- 3) di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all'atto del rilascio della presente autorizzazione;
- 4) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 5) di fare salvi eventuali ed ulteriori autorizzazioni, eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti i pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), all'Amministrazione Prov.le di Teramo, all'A.R.T.A Dipartimento Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A (Direzione Centrale di Pescara), ed all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. dell'Aquila;
- 7) di redigere, il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ambiente 2000 S.r.l. Sede Legale: Piazza Aldo Moro, 1 85051 Bella (PZ);
- 8) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribu-

nale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 21.06.2010, n. DR4/100:

D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. – Società FONDAM s.n.c. – Zona Industriale Viale Italia, 25 – 66050 San Salvo (CH) - Determinazione Dirigenziale n. DR4/138 28.07.2009, inerente l'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi. MODIFICA del punto 1) del dispositivo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) di modificare il punto 1) della Determinazione Dirigenziale n. DR4/138 del 28.07.2009 relativa all'autorizzazione all'esercizio delle attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi, esercitata dalla Società FONDAM s.n.c., sostituendo l'operazione precedentemente indicata in D15, con l'operazione di recupero R13, lasciando inalterato il provvedimento precedentemente autorizzato;
- 2) di stabilire, pertanto, che le operazioni riconducibili all'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi della Società FONDAM s.n.c. – Zona Industriale

Viale Italia , 25 – 66050 San Salvo (CH) – sono indicate nel punto 1) del presente provvedimento;

- 3) di confermare eventuali condizioni e prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, per quanto applicabili, precisando che la validità del presente provvedimento è direttamente collegata alla validità temporale della n. DR4/138 del 28.07.2009 (scadente il 19.07.2019);
- 4) di richiamare la ditta autorizzata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nel D.M. 12.06.2002 n. 161 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate";
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di San Salvo (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. - Dipartimento Sub Provinciale di San Salvo - Vasto, di Chieti, alla Polizia Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. Direzione Centrale di Pescara e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila;
- 6) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Società FONDAM s.n.c. Zona Industriale Viale Italia, 25 – 66050 San Salvo (CH);
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 21.06.2010, n. DR4/101:
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 – D. Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007 n° 45 s.m.i., art. 45 – Ditta CAPUZZI CARLO s.a.s. – Via Melone, 103 - 66013 Guardiagrele (TE), autorizzata con Determinazione n. DN3/1004 del 19.06.2006 per l'esercizio delle attività di un centro di raccolta e trattamento dei veicoli a motore per attività di smaltimento e recupero, di cui alle fasi D15 e R13 – Approvazione variante sostanziale per incremento della potenzialità annua e Approvazione del Piano di Adeguamento ai sensi del D.Lgs. 209/03 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. e della D.G.R. n. 1192 del 4.12.2008 l'iniziativa di variante sostanziale, concernente l'aumento della potenzialità del centro di raccolta dei veicoli a motore, richiesto dalla Ditta CAPUZZI CARLO s.a.s. - Sede Legale e operativa Via Melone, 103 - 66016 Guardiagrele (CH);
- 2) di stabilire che l'attuale potenzialità, quindi, risulta pari a t/a 950 per le operazioni di smaltimento e recupero riconducibili alla fase D15 e R13 degli Allegati B e C parte IV, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- 3) di approvare, altresì, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., il Piano di Adeguamento del centro di raccolta di veicoli fuori

uso della Ditta CAPUZZI CARLO s.a.s. - Sede Legale e operativa Via Melone, 103 – 66016 Guardiagrele (CH), così come risultante dalla documentazione presentata, richiamata in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, specificatamente:

- Allegato 1 - Relazione Tecnica del 20.02.2004, a firma del Geom. Simeone Domenico;
- Allegato 2 - Elaborati grafici del 20.02.2004, a firma del Geom. Simeone Domenico ;
- Allegato 3 - Elaborato n. 1: GRAFICI del 19.05.2006 a firma del Geom. Simeone Domenico
- Allegato 4 - Elaborato n. 2: RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA del 19.05.2006 a firma del Geom. Simeone Domenico

4) di prescrivere, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i., che il termine per la conclusione dei lavori previsti dal Piano di Adeguamento, da eseguirsi con modalità previste nel progetto, non può essere superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto, riferita a quella del rilascio del presente atto; entro il termine di 30 gg. successivi alla predetta scadenza la ditta provveda a comunicare alla Regione Abruzzo (Servizio Gestione Rifiuti) all'A.R.T.A. ed alla Provincia, territorialmente competenti, la conclusione dei la-

vori stessi;

5) di rettificare i dati riferiti all'inquadramento catastale dell'impianto di autodemolizione sito in Chieti alla loc. Melone, 103, erroneamente indicati nella precedente autorizzazione n. DN3/1004 del 19.06.2006 con quelli che di seguito si elencano:

- Foglio di mappa 17
- Particelle n. 741 – 4100

per una superficie complessiva dello stesso di circa mq. 4.500,00;

6) di sostituire, le determinazioni autorizzative sottoelencate che conseguentemente perdono di efficacia:

- Ord. N. 59 del 18.06.2001 (rinnovo autorizzazione n. 3656 del 28.05.92);
- DF3/73 del 07.07.2005 (rettifica dei codici CER);

7) di fare salvi gli effetti delle D.D. n. DN3/1004 del 19.06.2006 (proroga) e DN3/30 del 15.02.2008 (voltura) stabilendo che il presente provvedimento ha validità temporale sino alla scadenza naturale della DN3/1004 del 19.06.2006 e cioè sino al 22.06.2016;

8) di stabilire che, per quanto concerne l'esercizio dell'attività di autodemolizione la ditta può acquisire veicoli da demolire, che nello specifico possono essere:

Attività di trattamento veicoli fuori uso (CER in ingresso)

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO
16 01 04*	Veicoli fuori uso.
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose.

9) di stabilire, inoltre, per i rifiuti costituiti da parti di autoveicoli provenienti da attività artigianali operanti nel campo della manutenzione e riparazione dei veicoli, ex art. 5, comma 15 del D.Lgs. 209/05 e s.m.i., nonché i veicoli fuori uso non rientranti nelle disposizioni indicate all'art. 231 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; al fine di dar luogo al rilascio della relativa autorizzazione, la ditta interessata deve inoltrare istanza in tal senso allegando una relazione tecnica di dettaglio in ordine ai quantitativi relativi ad ogni singolo CER e le relative potenzialità sia annua che istantanea, gestibile nell'impianto di che trattasi, da trasmettere alla Regione Abruzzo, all' A.R.T.A. e alla Provincia di Chieti

entro 15 gg. dalla notifica del presente provvedimento; in merito al cui contenuto saranno adottati i provvedimenti consequenziali;

10) di stabilire che, per quanto concerne le successive operazioni di autodemolizione consistenti nello smontaggio, bonifica e messa in sicurezza dei veicoli, si potranno originare tra l'altro le seguenti tipologie di rifiuti, che vengono leggermente modificati rispetto alla determinazione DN3/1004/06 con l'inserimento di ulteriori codici CER al fine di uniformare l'elenco dei rifiuti, fermo restando che lo stesso ha valenza puramente indicativa e non costituisce autorizzazione all'esercizio:

Attività di trattamento veicoli fuori uso (CER in uscita)

CODICI CER	DESCRIZIONE RIFIUTO
13 01 09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.
13 01 10*	Oli per circuiti idraulici, non clorurati.
13 01 11*	Oli sintetici per circuiti idraulici.
13 01 12*	Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili.
13 01 13*	Altri oli per circuiti idraulici.
13 02 04*	Scarti di olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.
13 02 05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.
13 02 06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13 02 07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile.
13 02 08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13 05 06*	Oli prodotti della separazione olio acqua.
13 05 07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 07 01*	Olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*	Petrolio
13 07 03*	Altri carburanti (comprese le miscele).
13 08 02*	Altre emulsioni.
14 06 01*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02*	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati

14 06 03*	Altri solventi e miscele di solventi
15 02 02*	Assorbenti materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 01 03	Pneumatici fuori uso.
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi e altri componenti pericolosi
16 01 07*	Filtri dell'olio.
16 01 08*	Componenti contenenti mercurio.
16 01 09*	Componenti contenenti PCB
16 01 10*	Componenti esplosivi (ad esempio ("air bag").
16 01 11*	Pastiglie per freni contenenti amianto.
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11.
16 01 13*	Liquidi per freni.
16 01 14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.
16 01 15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14.
16 01 16	Serbatoi per gas liquido.
16 01 17	Metalli ferrosi.
16 01 18	Metalli non ferrosi.
16 01 19	Plastica.
16 01 20	Vetro.
16 01 21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti.
16 02 10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alla voce 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*

16 06 01*	Batterie al piombo.
16 08 01	Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07).
16 08 02*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 05*	Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
16.10.02	Soluzioni acquose di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.01
16.10.04	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03
19 10 03*	Fluff-frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose.
19 10 04	Fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03.

11) di prescrivere il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 151/05 in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) per i codici di pertinenza in uscita per le attività di auto-demolizione;

12) di obbligare la Ditta Capuzzi Carlo s.a.s., beneficiaria della presente autorizzazione, al possesso delle "garanzie finanziarie" secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla DGR N. 790/07, integrata con D.GR. n. 808 del 31.12.2009, a favore della Regione Abruzzo;

13) di prescrivere, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell'Allegato I del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a. effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;

b. effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c. rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d. rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e. eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

14) di stabilire che, ai sensi dell'art. 15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiama-

- ti dall'art. 231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:
- a. il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'Allegato III dello stesso;
 - b. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art.80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con le modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto Legge 03.08.2007 n. 117), dal Pacchetto sicurezza (Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92) e dal Decreto Ministro Giustizia 17 dicembre 2008 che aggiorna gli importi delle sanzioni;
 - c. l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.
- 15) di dare atto che il presente provvedimento disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 209/2003, mentre per quanto riguarda la gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all'art. 231, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 16) di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all'atto del rilascio della presente autorizzazione;
- 17) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 18) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;
- 19) di fare salvi eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- 20) di richiamare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione, per quanto applicabile, al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell'art. 189 (Catasto Rifiuti), dell'art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;
- 21) di richiamare la ditta autorizzata all'osservanza di quanto previsto dal D.M.

Ambiente 15 febbraio 2010, pubblicato sul G.U. del 27 febbraio 2010, con il quale il Ministero dell'Ambiente è intervenuto a modificare ed integrare il D.M. 17 dicembre 2009 – “ Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI”;

22) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Guardiagrele, all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Chieti, alla Polizia Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di Chieti;

23) di redigere il presente provvedimento in

numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla ditta CAPUZZI CARLO s.a.s – sede Legale e operativa – Via Melone, 103 - 66016 Guardiagrele (CH);

24) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

AVVISO AGLI ABBONATI

Campagna di abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per l'anno 2010

L'abbonamento decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre

L'abbonamento al **Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo** può essere rinnovato fino al 31 Dicembre 2009, il canone annuale è di €198,38.

Tuttavia, nel corso dell'anno è possibile attivare nuovi abbonamenti, pagando la rimanente frazione di anno (1 mese, 2 mesi, ecc.) fino al 31 dicembre, calcolata sull'importo annuale di €198,38:12 = €16,54 mensile.

Il canone annuale di abbonamento al bollettino per l'anno 2010 è di €198,38 da versare sul c.c. postale n. 12101671 intestato a : Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila o con bonifico bancario alle coordinate : Ufficio Postale n. 03001 – L'Aquila Centro IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671 - Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale.

Gli abbonati per l'anno 2010 riceveranno in omaggio la raccolta su DVD dei BURA pubblicati nell'anno 2009.

Gli abbonati che invece non intendono rinnovare il canone di abbonamento al BURA sono invitati a darne comunicazione all'ufficio del BURA a mezzo tel. 0862 36 4211/4221 o per e-mail bura@regione.abruzzo.it

N.B. Il BURA della Serie "Supplemento" non è compreso nell'abbonamento, in esso sono pubblicati gli atti che riguardano solo il personale regionale.

“L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità”.

Prezzo di vendita del singolo bollettino

Bollettino fino a 190 pagine €1,40, oltre €0,90 per eventuali spese di spedizione

Bollettino superiore a 190 pagine €2,80, oltre €1,40 per eventuali spese di spedizione

AVVISO AGLI UTENTI

La sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è in
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile - 67100 L'Aquila
Tel. 0862 36 4211/4221 – fax 0862 36 4219

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Affari della Giunta**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**